

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Progetto: REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI PONTEROSSO IN
COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI – 2° STRALCIO – 2° LOTTO.

**Ente appaltante (Committente): Provincia di Reggio Emilia - SERVIZIO
INFRASTRUTTURE, MOBILITA' SOSTENIBILE, PATRIMONIO ED EDILIZIA - U.O.
INFRASTRUTTURE E PROGETTAZIONE EDILIZIA**

Progettazione: BININI PARTNERS S.r.l.

Responsabile di Progetto: Ing. Tiziano Binini

Calcolo Strutture: Ing. Tiziano Binini

Collaboratori: Ing. Cristian Torelli

Coordinatore della sicurezza in fase di progetto: Ing. Tiziano Binini

Il Dirigente del Servizio Servizio Infrastrutture, Mobilita' Sostenibile, Patrimonio Ed Edilizia
(Dott. Ing. Valerio Bussei)

Per la Parte Amministrativa di competenza:

Il Titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O. Contenzioso e atti amministrativi Lavori
Pubblici (Dott. Alessandro Merlo)

La Titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O. Appalti e Contratti (Dott.ssa Silvia
Signorelli)

La Dirigente ad Interim del Servizio Appalti e Contratti (Dott.ssa Loredana Dolci)

Responsabile unico del procedimento: (Arch. Francesca Guatteri)

SOMMARIO

CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI.....	4
Art. 1 – Oggetto dell'appalto.....	4
Art. 2 – Ammontare dell'appalto.....	4
Art. 3 - Termini per l'ultimazione dei lavori.....	5
Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore.....	5
Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del Committente.....	6
Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.	7
Art. 7 - Direzione dei Lavori.....	7
Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori.....	7
Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Direttore Operativo.....	8
Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Ispettore di Cantiere.....	8
Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione	9
Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori.....	9
Art. 13 - Riservatezza del contratto.....	10
Art. 14- Difesa ambientale.....	10
Art. 15- Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 16 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.	10
Art. 17 - Protocollo d'intesa contro il lavoro nero.....	12
CAPO 2 – GARA D'APPALTO.....	16
Art. 18 - Metodo di gara.....	16
Art. 19 - Norme di gara.....	20
Art. 20 – Aggiudicazione dei lavori.....	33
Art. 21 - Documenti da presentare per la stipula del contratto.....	33
Art. 22 - Stipulazione ed approvazione del contratto.....	37
Art. 23 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.....	38
Art. 24 - Documenti estranei al rapporto negoziale.....	38
CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI.....	39
Art. 25 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori.....	39
Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori.....	39
Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori.....	40
Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione.....	40
Art. 29 - Subappalto.....	41
Art. 29 bis - Penali.....	43
Art. 29 ter - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore.....	43
CAPO 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI.....	49
Art. 30 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori.....	49
Art. 31 - Varianti in corso d'opera.....	50
Art. 32 - Sospensione illegittima.....	51
CAPO 5 - CONTABILITA' DEI LAVORI.....	52
Art. 33 – Accertamento e registrazione dei lavori.....	52
Art. 34 – Contabilità dei lavori.....	52
Art. 35 - Pagamenti.....	54
Art. 36 - Conto finale e pagamento a saldo.....	55
Art. 37 - Eccezioni dell'appaltatore.....	55
CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	56
Art. 38 - Norme di sicurezza generali.....	56
Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro.....	56
Art. 40 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento.....	56
Art. 41 - Piano operativo di sicurezza.....	57
Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza.....	57
Art. 43 – Personale dell'appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto.....	58
Art. 44 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore.....	59
Art. 45 - Durata giornaliera dei lavori.....	59

CAPO 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE	60
Art. 46 - Ultimazione dei lavori	60
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati.....	60
Art. 48 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata	60
Art. 49 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione.....	61
Art. 50 - Oggetto del collaudo.....	61
Art. 51 - Avviso ai creditori	62
Art. 52 - Estensione delle verificazioni di collaudo	62
Art. 53 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi.....	62
Art. 54- Obblighi per determinati risultati	63
Art. 55 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo	63
Art. 56 - Processo verbale di visita	63
Art. 57 - Relazioni.....	64
Art. 58 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione	64
Art. 59 - Difetti e mancanze nell'esecuzione	64
Art. 60 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato	65
Art. 61 - Collaudo	65
Art. 62 - Lavori non collaudabili.....	65
Art. 63 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo.....	65
Art. 64 - Ulteriori provvedimenti amministrativi	66
Art. 65 - Svincolo della cauzione.....	66
Art. 66 - Commissioni collaudatrici	67
Art. 67 - Certificato di regolare esecuzione	67
Art. 68 - Certificato di collaudo	67
CAPO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	68
Art. 69 - Revisione prezzi	68
Art. 70 – Invariabilità dei prezzi	68
Art. 71 – Cessione dei crediti.....	68
Art. 72 – Danni alle opere	68
Art. 73 - Cause di forza maggiore	68
Art. 74- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto	69
Art. 75 – Forma e contenuto delle riserve	69
Art. 76 - Controversie.....	69
Art. 77 – Risoluzione del contratto.....	70
Art. 78 - Accordo bonario	71
Art. 79 Disposizioni finali e rinvio	72

CAPO 1 – DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione del 2° Stralcio – 2° Lotto della Variante di Ponterosso in Comune di Castelnuovo Ne' Monti, con cessione della proprietà di un bene immobile in sostituzione parziale del prezzo, ai sensi dell'art. 53 comma 6 e seguenti del D.Lgs. 163/2006. Oggetto della cessione (che potrà avvenire in favore dell'Appaltatore in sostituzione parziale del prezzo o in favore di altro soggetto giuridico alle condizioni tutte di cui al Bando di gara e al presente Capitolato Speciale d'Appalto) è il bene immobile (nel seguito del presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel Bando di Gara indicato anche per brevità come "Immobile") identificato come segue:

Unità immobiliare sita in Baiso, "Ex casa cantoniera" censita al Catasto Fabbricati del Comune di Baiso al Foglio 68, Mappali 13 e 14, sub. 4,15 sub. 3,4,5 ed il relativo lotto di terreno, censito al Catasto Terreni al foglio 68 Mapp. 15, del valore di stima pari ad euro 172.500,00, somma che costituisce una parte non ribassabile della base dell'asta, con oneri fiscali e spese d'atto che saranno a totale carico dell'aggiudicatario; tale immobile è incluso nel Piano di Alienazione 2014 approvato con Delibera del Consiglio n. 104 del 19-12-2013. Si fa presente che i documenti relativi all'unità immobiliare sono ricompresi tra gli elaborati del bando di gara scaricabili dal sito ftp://ftp.provincia.re.it/infrastrutture/Variante_Ponterosso_2S_2L/. Le opere sono finanziate, per Euro 3.279.920,00 (Euro tremilioniduecentosettantanovemilannovecentoventi/00) con risorse della Provincia e per un importo minimo di Euro 172.500,00 (Euro centosettantaduemilacinquecento/00) tramite il trasferimento all'Appaltatore della proprietà dell'immobile attualmente in proprietà della Provincia di Reggio Emilia (RE), ovvero utilizzando in tutto o in parte il corrispettivo ricavato dall'alienazione del medesimo immobile nell'ipotesi in cui lo stesso sia stato aggiudicato a soggetto diverso dall'appaltatore.

Art. 2 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 3.452.420,00 di cui **€ 2.575.000,00 (IVA esclusa)** a base d'appalto, compresi **€ 50.000,00** per oneri relativi alla sicurezza (O.D. +O.S.) non soggetti a ribasso ai sensi di legge.

QUADRO ECONOMICO

A) LAVORI

LAVORI A CORPO SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.525.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 50.000,00
IMPORTO TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA	€ 2.575.000,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

Imprevisti, spese tecniche, accordi bonari, espropri, e risoluzione interferenze	€ 300.920,00
Spese di pubblicazione	€ 10.000,00
I.V.A. 22% sui lavori	€ 566.500,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 877.420,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 3.452.420,00
---------------------------------------	-----------------------

Categoria delle opere:

**VARIANTE DI PONTEROSSO
IN COMUNE DI CASTELNUOVO NE' MONTI
"Progetto Esecutivo 2° Stralcio – 2° Lotto"**

Capitolato Speciale di Appalto

Categoria Prevalente:

DESCRIZIONE	Cat.	a) IMPORTO IN EURO
Opere strutturali speciali	OS21	€ 1.581.393,18

Percentuale di incidenza presunta della manodopera OS21: 15,52%

Opere scorporabili a qualificazione obbligatoria:

DESCRIZIONE	Cat.	a) IMPORTO IN EURO
Lavori stradali	OG3	€ 993.606,82

Percentuale di incidenza presunta della manodopera OG3: 6,41%

Percentuale di incidenza media presunta della manodopera: 12,00%

Art. 3 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in 330 (trecentotrenta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo utile per l'ultimazione dei lavori si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali.
3. L'appaltatore si obbliga per ogni ordinativo alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori, che può fissare scadenze inderogabili anche per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 4 - Dichiarazione impegnativa dell'Appaltatore

Costituiscono parte integrante del presente "Capitolato speciale d'Appalto", i seguenti documenti, che debbono intendersi qui espressamente richiamati e ai quali si fa espresso rinvio:

- elaborati grafici progettuali;
- specifiche tecniche e relazioni tecniche di progetto;
- l'elenco dei prezzi unitari o il computo metrico dell'intervento;
- il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 del d.lgs. 81/08 e il piano operativo di sicurezza;
- computo metrico estimativo delle opere relative alla sicurezza;
- il programma integrato dei lavori;
- il fascicolo conforme all'art. 91 comma 1 lettera b) del d.lgs. 81/08.

L'Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.

L'Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell'area di lavoro e dei disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione dell'Appalto.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

**VARIANTE DI PONTEROSSO
IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
"Progetto Esecutivo 2° Stralcio – 2° Lotto"**

Capitolato Speciale di Appalto

Salvo quanto previsto dal presente capitolato e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c) delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d) delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate).

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali.

Art. 5 - Funzioni, compiti e responsabilità del Committente

Il Committente è il soggetto per conto del quale viene realizzata l'intera opera, titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto .

Al Committente, fatte salve le attività delegate attraverso la nomina di un Responsabile dei Lavori incaricato ai sensi dell'art. 89 del d.lgs.81/08, compete, con le conseguenti responsabilità di:

- provvedere a predisporre il progetto esecutivo delle opere date in appalto;
- provvedere alla stesura dei capitolati tecnici e in genere degli allegati al contratto di appalto;
- svolgere le pratiche di carattere tecnico-amministrativo e sostenere le relative spese per l'ottenimento, da parte delle competenti Autorità, dei permessi, concessioni, autorizzazioni, licenze, ecc., necessari per la costruzione ed il successivo esercizio delle opere realizzate;
- nominare i Progettisti;
- nominare il Direttore dei Lavori ed eventuali Assistenti coadiutori;
- nominare il Collaudatore delle opere;
- individuare il Responsabile Unico del Procedimento;
- nominare il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 90 del d.lgs.81/08 e ne verifica i requisiti minimi richiesti;
- verificare le competenze professionali dei Progettisti, del Direttore dei Lavori ed eventuali coadiutori, dei Collaudatori e dei Coordinatori in fase di Progettazione ed Esecuzione;
- provvedere a comunicare all'Impresa appaltatrice i nominativi dei Coordinatori in materia di sicurezza e salute per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- sostituire, nei casi in cui lo ritenga necessario, i Coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- chiedere all'Appaltatore una dichiarazione contenente l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali di legge;
- chiedere all'Appaltatore un certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'INPS, dall'INAIL o dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva ;
- chiedere all'Appaltatore di attestare parimenti l'idoneità professionale delle imprese a cui intende affidare dei lavori in subappalto;

- trasmettere all'organo di vigilanza territorialmente competente la notifica preliminare di cui all'art. 99 del d.lgs.81/08.

Art. 6 - Funzioni, compiti e responsabilità del R.U.P.

Il Responsabile Unico del Procedimento è incaricato dal Committente ai fini della progettazione, della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Il Responsabile Unico del procedimento è individuato ai sensi dell'art. 10 del Decreto legislativo 163/06.

Al R.U.P. spettano tutte le funzioni previste dall'ordinamento vigente, tra cui il D. Lgs. n. 163/06 ed il DPR n. 207/2010;

Art. 7 - Direzione dei Lavori

Il Committente istituisce un ufficio di direzione dei lavori per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'intervento costituito da un Direttore dei Lavori, con eventuali assistenti con compiti di Direttore Operativo e di Ispettore di cantiere.

Il Committente riconosce l'operato del Direttore dei Lavori quale Suo rappresentante, per tutto quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto.

Art. 8 - Funzioni, compiti e responsabilità del Direttore dei Lavori

Il Direttore dei Lavori è un ausiliario del Committente e ne assume la rappresentanza in un ambito strettamente tecnico vigilando sulla buona esecuzione delle opere e sulla loro corrispondenza al progetto e alle norme contrattuali con funzione, per l'Appaltatore, di interlocutore esclusivo relativamente agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione di quanto svolto dall'ufficio della direzione dei lavori ed in particolare relativamente alle attività dei suoi assistenti con funzione di Direttore Operativo e dell'eventuale Ispettore di cantiere.

In particolare il Direttore dei Lavori è tenuto a:

- accertare che, all'atto dell'inizio dei lavori, siano messi a disposizione dell'Appaltatore, da parte del Committente, gli elementi grafici e descrittivi di progetto necessari per la regolare esecuzione delle opere in relazione al programma dei lavori;
- attestare, all'atto dell'inizio dei lavori, la disponibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto e la realizzabilità del progetto stesso, anche in relazione alle caratteristiche ambientali e a quanto altro occorre per la corretta esecuzione dei lavori;
- fissare il giorno e il luogo per la consegna dei lavori all'Appaltatore, redigere il verbale di consegna dei lavori e verificarne la rispondenza con l'effettivo stato dei luoghi. Il Direttore dei Lavori verifica altresì la rispondenza tra il progetto esecutivo e l'effettivo stato dei luoghi e, in caso di differenze riscontrate, ne riferisce immediatamente al Committente o al R.U.P.;
- vigilare perché i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto, al contratto ed al programma dei lavori, verificandone lo stato e richiamando formalmente l'Appaltatore al rispetto delle disposizioni contrattuali in caso di difformità o negligenza;

- effettuare controlli, quando lo ritenga necessario, sulla quantità e qualità dei materiali impiegati ed approvvigionati, avendone la specifica responsabilità dell'accettazione degli stessi;
- dare le necessarie istruzioni nel caso che l'Appaltatore abbia a rilevare omissioni, inesattezze o discordanze nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- coordinare l'avanzamento delle opere;
- ordinare le eventuali sospensioni e riprese dei lavori;
- redigere tutti i documenti di sua competenza in relazione allo svolgimento dei lavori;
- disporre le eventuali variazioni o addizioni al progetto previa approvazione del Committente, vigilare sulla messa in pristino di varianti arbitrarie apportate dall'Appaltatore e sull'attuazione delle variazioni ordinate dal Committente;
- redigere in contraddittorio con l'Appaltatore, il verbale di ultimazione dei lavori ed il verbale di verifica provvisoria dei lavori ultimati;
- redigere la relazione finale sull'andamento dei lavori e sullo stato delle opere, comprendente il giudizio sulle riserve e la proposta di liquidazione;
- svolgere la contabilizzazione delle opere e redigere i documenti contabili di sua competenza;
- emettere il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti;
- assistere ai collaudi;
- controllare e verificare con continuità la validità, ed in particolare al termine dei lavori con gli eventuali aggiornamenti resisi necessari in corso d'opera, del programma di manutenzione, del manuale d'uso e del manuale di manutenzione nonché la regolarità da parte dell'Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

Art. 9 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Direttore Operativo

Il Direttore Operativo, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla verifica ed al controllo della regolarità e della corrispondenza di quanto realizzato alle clausole contrattuali.

Al Direttore Operativo competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che l'Appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture, per i lavori edili;
- programmare e coordinare le attività dell'eventuale Ispettore di cantiere;
- verificare e controllare l'aggiornamento del programma dei lavori, segnalando eventuali slittamenti e difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi al Direttore dei lavori;
- assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti di progetto ovvero esecutivi;
- individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori adeguate azioni correttive;
- assistere ai collaudi;
- esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e di messa in servizio degli impianti;
- collaborare alla tenuta dei libri contabili.

Art. 10 - Funzioni, compiti e responsabilità dell'eventuale Ispettore di Cantiere

L'Ispettore di cantiere, eventualmente nominato dal Committente, è un assistente del Direttore dei Lavori ed a lui risponde direttamente in relazione all'attività svolta relativamente alla sorveglianza dei lavori in conformità alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d'appalto.

All'Ispettore di cantiere competono, con le conseguenti responsabilità, i compiti espressamente affidatigli dal Direttore dei Lavori. In particolare:

- verificare che la fornitura dei materiali sia conforme alle prescrizioni;
- verificare, prima della messa in opera, che materiali, apparecchiature e impianti abbiano superato i collaudi prescritti;
- controllare l'attività dei subappaltatori;
- controllare la regolare esecuzione dei lavori relativamente alla conformità ai progetti ed alle specifiche tecniche contrattuali;
- garantire l'assistenza alle prove di laboratorio sui materiali;
- garantire l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
- predisporre gli atti contabili qualora ne sia stato incaricato dal Direttore dei Lavori.

Art. 11 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione

Il Coordinatore della Sicurezza per la Progettazione, designato dal R.U.P. (artt. 91 e 98 d.lgs.81/08), deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 d.lgs.81/08.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la redazione del piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi dell' art. 100 d.lgs.81/08 e del capo II del d.p.r. 222/03;
- la predisposizione di un fascicolo con le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, che dovrà essere considerato anche all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

Art. 12 - Funzioni, compiti e responsabilità del Coordinatore in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori

Il Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori, designato dal R.U.P. (art. 90 del d.lgs.81/08), è il soggetto incaricato dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del d.lgs.81/08 e deve essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 98 dello stesso decreto.

Ad esso compete, con le conseguenti responsabilità:

- la verifica, tramite opportune azioni di coordinamento e di controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- la verifica dell'idoneità del Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest'ultimo e adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed i fascicoli informativi in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza;
- l'organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- la verifica di quanto previsto dagli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nel cantiere;
- segnalare e proporre al R.U.P., previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati, in caso di gravi inosservanze delle norme di sicurezza, la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal

cantiere o la risoluzione del contratto. Qualora il Committente o il R.U.P. non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'ASL territorialmente competente e alla Direzione provinciale del lavoro;

- la sospensione, in caso di pericolo grave ed imminente, delle singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Art. 13 - Riservatezza del contratto

Il Contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti.

Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del Contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti.

In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 14- Difesa ambientale

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, deve provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

Art. 15- Trattamento dei dati personali

Ai fini e per gli effetti del d.lgs.196/03 il Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 13 del decreto citato.

L'Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato; in particolare potrà chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.

Art. 16 - Protocollo d'intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalita' organizzata

Sono a carico, oltre che della Provincia di Reggio Emilia, anche dell'appaltatore, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, approvato con Delibera della Giunta Provinciale n.367 del 21/12/2010, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi:

- a) La Provincia di Reggio Emilia richiederà alla Prefettura le informazioni antimafia di cui all'art.10 D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che nei casi ivi contemplati, anche per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici di importo pari o superiore a € 250.000,00, per i subcontratti di lavori, forniture e servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e in ogni caso, indipendentemente dal valore, nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidati le

seguenti forniture e servizi “sensibili”, indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell’art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere;

b) Ai fini di una più approfondita attività di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità nella esecuzione dei lavori, la Provincia di Reggio Emilia, esperite le procedure, prima di procedere alla stipula dei contratti o alla conclusione degli affidamenti ovvero prima di procedere all’autorizzazione dei sub-contratti o dei sub- affidamenti, acquisirà i certificati camerati che saranno comunicati alla Prefettura ai fini del rilascio delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998. Decorsi quarantacinque giorni dalla richiesta ovvero, nei casi d’urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, la Provincia di Reggio Emilia procederà anche in assenza dell’informativa. Qualora la Prefettura accerti elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ed emetta una informativa ostativa, la Provincia di Reggio Emilia non procederà alla stipula del contratto di appalto, ovvero revocherà l’aggiudicazione o negherà l’autorizzazione al subappalto, intimando all’appaltatore o concessionario di far valere la risoluzione del subcontratto.

c) Allo scopo di predisporre gli strumenti adeguati per attuare e rendere effettivi i controlli di cui sopra, la Provincia di Reggio Emilia prevederà nel bando di gara, nel contratto di appalto o concessione o nel capitolato:

1. che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 10 del D.P.R. n. 252/1998, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;

2. l’obbligo per l’aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l’elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di per qualsiasi motivo;

3. l’obbligo per l’aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell’altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dall’impresa aggiudicataria.

d) Le imprese appaltatrici dovranno impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia di Reggio Emilia ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerati propri e delle loro imprese sub-contraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l’amministrazione dell’impresa e al direttore tecnico.

La Provincia di Reggio Emilia riporterà nel contratto d’appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le seguenti clausole, esplicitamente previste in allegato dal suddetto Protocollo, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell’evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 22 dicembre 2010 presso la Prefettura di Reggio Emilia, tra l’altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/reggioemilia>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

**VARIANTE DI PONTEROSSO
IN COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI
“Progetto Esecutivo 2° Stralcio – 2° Lotto”**

Capitolato Speciale di Appalto

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Art. 17 - Protocollo d'intesa contro il lavoro nero

Sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono, relativi all'applicazione del Protocollo d'Intesa contro il Lavoro Nero approvato con **Deliberazione di Giunta Provinciale n. 300 del 3/10/2006**, esecutiva ai sensi di legge, che costituisce parte integrante del presente Capitolato:

- a) Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore presenta la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi incluse le casse edili di Reggio Emilia o del territorio relativo alla sede della ditta in caso di opere la cui durata stimata è inferiore ai 90 gg o nel caso che l'impresa possa avvalersi degli accordi sperimentali regionali sulla trasferta.
- b) Prima dell'inizio dei lavori e ad ogni nuova assunzione, l'appaltatore presenta l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere.
- c) Ogni impresa presente in cantiere ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso:

- a- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia autenticata mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale), con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sarà segnalato dalla Direzione Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo;
 - b- registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
 - c- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
 - d- copia dei contratti di subappalto e fornitura con posa in opera.
- d) Tutti i lavoratori presenti nel cantiere, compresi i lavoratori autonomi, saranno dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'impresa di appartenenza e composto da:
- nome e cognome
 - fotografia
 - impresa di appartenenza
 - numero di matricola
- e) L'Impresa dovrà utilizzare la procedura di rilevazione automatica delle presenze tramite tesserino fornito di banda magnetica, predisposto dalla stazione appaltante. Tesserino, apparecchiatura di lettura, tenuta delle registrazioni sono a carico dell'appaltatore che metterà a disposizione della Provincia una procedura telematica che consenta di verificare in tempo reale tramite collegamento da remoto il personale presente in cantiere e fornisca settimanalmente un report di riepilogo dei dati rilevati in cantiere.
- f) Le imprese che si aggiudicano l'appalto, le imprese esecutrici in caso l'appalto sia stato aggiudicato ad un consorzio, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi sin dall'inizio dei lavori ed indipendentemente dalla durata degli stessi alla Cassa Edile della provincia, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi e fornire alla cassa edile, a scopo informativo, i dati delle denunce mensili riguardanti i lavoratori trasfertisti, per tutti i casi in cui non sia previsto dal CCNL o da altri accordi collettivi l'iscrizione alla Cassa Edile del territorio ove è ubicato il cantiere.
- g) nell'ambito dei compiti attribuiti dalla legislazione vigente, l'Impresa dovrà eseguire gli ordini della Direzione Lavori in merito ai controlli in ordine alla rispondenza dello stato di fatto del cantiere con quanto previsto all'atto dell'appalto e delle eventuali fasi lavorative affidate a terzi e sulla presenza della manodopera. A tale fine la ditta esecutrice dei lavori è obbligata a mettere a disposizione del Direttore Lavori la seguente documentazione:
1. copia dei libri matricola;
 2. fotocopia della comunicazione di assunzione;
 3. copia della giornaliera di presenza mensile, delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
 4. estremi del CCNL e del Contratto Integrativo Provinciale (C.I.P.) applicati ai dipendenti.
- h) qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, la Direzione Lavori effettuerà la segnalazione agli uffici competenti per gli accertamenti di legge ed alla stazione appaltante per il blocco dei pagamenti SAL e SFL.
- i) Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore

per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

- j) L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.
- k) Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Ad integrazione di quanto prescritto alla precedente lettera d), nonché di quanto previsto in materia di tessera di riconoscimento dall'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, quest'ultima dovrà contenere, ai sensi dell'art. 5 della L. 136/2010, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 dovrà contenere anche l'indicazione del committente.

L'appaltatore con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, approvato con delibera n. 23 dell'11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito dell'Amministrazione Provinciale è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it/page.aspIDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

L'appaltatore si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte del professionista degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. L'amministrazione verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 17-bis-Protocollo d'Intesa sulla realizzazione dell'"OSSERVATORIO PROVINCIALE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - "OPAL-RE" in attuazione del protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici.

Sono a carico, oltre che della Provincia di Reggio Emilia, anche dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, gli oneri e gli obblighi scaturenti dall'applicazione del Protocollo di intesa sulla realizzazione dell'Osservatorio Provinciale degli appalti di lavori pubblici della Provincia di Reggio Emilia, siglato il 09/03/2009, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato e di cui si citano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo, i principali obblighi.

Il Protocollo nasce con lo scopo di monitorare gli appalti di opere pubbliche sul territorio, in particolare attraverso i dati e le informazioni relativi a tutte le imprese che a diverso titolo vi concorrono, acquisendo e trattando dati di natura quantitativa e qualitativa che consentono di rappresentare il complesso delle attività inerenti i lavori pubblici, concorrendo anche al contrasto alle irregolarità in tale ambito e alla programmazione degli interventi degli organi ispettivi.

Le amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale e quindi anche la Provincia di Reggio Emilia, che hanno sottoscritto lo specifico protocollo, gestiranno con la piattaforma regionale SITAR le procedure di de-materializzazione delle comunicazioni GAP aggiudicatarie, subappaltatrici e G118 (relativo a tutti gli affidamenti di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate), prevedendo nell'ambito dei contratti, specifiche disposizioni.

Di seguito i principali adempimenti:

NuovaQuasco si occuperà della gestione del portale e fornirà assistenza a tutti i soggetti coinvolti per le fasi di accreditamento e per le attività di gestione;

**VARIANTE DI PONTEROSSO
IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
"Progetto Esecutivo 2° Stralcio – 2° Lotto"**

Capitolato Speciale di Appalto

Le imprese affidatarie:

- si accrediteranno su SITAR (una tantum) e potranno accedere alla procedura di de-materializzazione delle comunicazioni GAP e G118;
- provvederanno alla compilazione dei moduli informatizzati anche per le imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici;
- dopo la conferma dell'amministrazione aggiudicatrice (via e-mail) provvederanno alla stampa dei modelli;
- firmeranno i modelli e poi li invieranno via fax alle amministrazioni aggiudicatrici.

La Provincia di Reggio Emilia:

- continuerà ad alimentare SITAR con le modalità previste dalla normativa vigente e in recepimento al suddetto Protocollo;
- dopo l'inserimento della scheda di aggiudicazione definitiva, creerà l'associazione del contratto all'impresa, che dovrà inviare i modelli GAP e G118;
- verificherà che i modelli informatici compilati dall'impresa, siano completi e li integreranno con le informazioni di competenza;
- al ricevimento (via fax) dei modelli firmati, apporranno la loro firma e li inoltreranno alla Prefettura.

Nuova Quasco:

- provvederà ad acquisire le autocertificazioni dei legali rappresentanti delle imprese e li accrediterà al SITAR per le procedure di de-materializzazione dei modelli GAP e G118;
- protocollerà ed archiverà le e-mail di notifica delle stampe definitive dei modelli GAP e G118 dopo la loro compilazione e conferma definitiva;
- fornirà supporto alle imprese e all'amministrazione, per le attività di gestione delle procedure di de-materializzazione dei modelli GAP e G118;
- provvederà alla formazione ed al supporto operativo dei Responsabili del Procedimento;
- gestirà il portale OPAL-RE.

La piattaforma regionale SITAR si occuperà di gestire, con le amministrazioni aggiudicatrici di ambito regionale, gli adempimenti informativi per la pubblicità e il monitoraggio di opere e lavori pubblici, nonché le procedure di de-materializzazione delle comunicazioni GAP e G118.

Il portale OPAL-RE riceverà in tempo reale le informazioni da SITAR e le renderà disponibili a cittadini, imprese ed agli operatori preposti alla vigilanza.

La Provincia di Reggio Emilia riporterà nel contratto d'appalto e richiederà di riportare nei subcontratti, le suddette clausole e condizioni, opportunamente riviste ed aggiornate a seconda dell'evoluzione legislativa, e che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o del relativo subcontratto.

Si intende integralmente riportato e allegato, quale parte sostanziale del presente Capitolato, il Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici, nonché il manuale operativo per le imprese aggiudicatarie.

CAPO 2 – GARA D'APPALTO

Art. 18 - Metodo di gara

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 e dell'art. 3 comma 37 del D. Lgs. 163/2006 con cessione della proprietà di un bene immobile in sostituzione parziale del prezzo, ai sensi dell'art. 53 comma 6 e seguenti del D.Lgs. 163/2006; contratto da stipularsi a corpo ai sensi di quanto previsto dal disposto dell'art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 ed aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e ss. del Dlgs. n° 163/2006.

La Commissione di gara che procederà all'esame delle offerte tecniche ed economiche formulerà, nel suo plenum, la graduatoria in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, applicando il metodo aggregativo-compensatore di cui all'all.G del DPR 207/2010 e s.m.i., articolato nei seguenti elementi:

Elemento	Punteggio massimo	Ambito	Elemento
A. Pregio tecnico delle migliori gratuite	62	Offerta tecnica	Qualità
B. Pregio dell'offerta tecnica	3	Offerta tecnica	Qualità
C. Prezzo	30	Offerta economica	Quantità
D. Tempo	5	Offerta tempo	Quantità
TOTALE	100		

Punteggio complessivo assegnato P(i) (punti max 100), è valutato con un metodo multicriteria, applicato secondo la seguente formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i)$$

dove:

P(i)= punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima.

A(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il **pregio tecnico delle migliori gratuite A** calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto A) seguente.

B(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il **pregio dell'offerta tecnica B**, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto B) seguente.

C(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il **prezzo C** dell'appalto, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto C) seguente.

D(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il la **riduzione del tempo di realizzazione dell'opera D**, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di cui al punto D) seguente.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio P(i) più elevato.

Si precisa, inoltre, che la Commissione non procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e tempo relative a ditte che non abbiano raggiunto, in ordine ai parametri relativi alla qualità, di cui ai criteri A(i) e B(i), almeno il punteggio di 38 su 65. Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi a tutti gli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti (art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006).

A) Pregio tecnico delle migliori gratuite A(i) (punti max 62)

Prendendo in esame il progetto, la commissione valuterà secondo i criteri sotto elencati, il valore tecnico del progetto formulato, attribuendo a ciascuna specifica valutazione uno specifico punteggio.

	Descrizione criterio		Sotto criteri	Punteggio	Sub-punteggi
A	PREGIO MIGLIORE			62	
		a	Caratteristiche estetiche, ambientali e di sicurezza		22
		b	Durabilità ed efficienza delle prestazioni		16
		c	Controllo anche da remoto degli elementi complessi dell'infrastruttura		8
		d	Innovazione nei materiali		6
		e	Migliorie piano di sicurezza		4
		f	Piano di comunicazione		4
		g	Adeguamento segnaletica		2

I punteggi assegnati dalla Commissione ai sottocriteri, (elementi di tipo qualitativo) saranno automaticamente trasformati in coefficienti da zero a uno e moltiplicati per i corrispondenti sub-punteggi, sulla base della seguente formula. Si precisa che saranno utilizzati 4 decimali, l'ultimo dei quali arrotondato per difetto o per eccesso all'unità inferiore o superiore:

$$A(i) = 22 \cdot a(i)/a(\max) + 16 \cdot b(i)/b(\max) + 8 \cdot c(i)/c(\max) + 6 \cdot d(i)/d(\max) + 4 \cdot e(i)/e(\max) + 4 \cdot f(i)/f(\max) + 2 \cdot g(i)/g(\max)$$

Il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile;
il coefficiente è pari a uno in corrispondenza della prestazione massima offerta.

dove:

a(i): punteggio attribuito per la valutazione delle caratteristiche estetiche, ambientali e di sicurezza;
b(i): punteggio attribuito per la valutazione della durabilità ed efficienza delle prestazioni;
c(i): punteggio attribuito per la valutazione delle implementazioni delle caratteristiche di controllo e gestione, anche da remoto, degli elementi complessi dell'infrastruttura;
d(i): punteggio attribuito per la valutazione delle innovazioni nei materiali;
e(i): punteggio attribuito per la valutazione delle migliorie al piano di sicurezza;
f(i): punteggio attribuito per la valutazione del piano di comunicazione;
g(i): punteggio attribuito per la valutazione dell'adeguamento della segnaletica;

a(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle caratteristiche estetiche, ambientali e di sicurezza;

b(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione della durabilità ed efficienza delle prestazioni;

c(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle implementazioni delle caratteristiche di controllo e gestione, anche da remoto, degli elementi complessi dell'infrastruttura;

d(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle innovazioni nei materiali;

e(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle migliorie al piano di sicurezza;

f(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per per la valutazione del piano di comunicazione;

g(max) punteggio massimo tra quelli attribuiti per la valutazione dell'adeguamento della segnaletica.

Si specifica che, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio i sottocriteri verranno valutati sui seguenti elementi:

a(i), punteggio attribuito per la valutazione delle caratteristiche estetiche, ambientali e di sicurezza (punteggio massimo 22): migliorare le caratteristiche estetiche e paesaggistiche dell'intervento con specifico riferimento al suo migliore inserimento nel contesto ambientale. Una particolare attenzione verrà attribuita ai seguenti elementi progettuali, evidenziati in ordine di priorità: 1) realizzazione dei rivestimenti in legno nei muri di contenimento; 2) fornitura e posa in opera di tappeto ad elevate caratteristiche prestazionali sia per quanto riguarda la fessurazione che l'adesione tra pneumatico e piano viario (grip) su tutto il tracciato della Variante di Ponterosso, compreso il tratto del 1° Stralcio non oggetto del presente appalto; 3) implementazione e realizzazione delle opere a verde di mitigazione ambientale.

Le proposte dovranno essere conformi alle direttive stabilite negli elaborati di progetto esecutivo, con soluzioni tecniche ed estetiche analoghe a quelle già adottate per il 1° Stralcio, e non dovranno comportare varianti ai pareri acquisiti, non dovranno implicare varianti urbanistiche, acquisizione di nuove aree e acquisizione di ulteriori pareri o nulla-osta da enti terzi;

b(i), punteggio attribuito per la valutazione della durabilità ed efficienza delle prestazioni (punteggio massimo 16): aumentare la durabilità, l'efficienza e le prestazioni nel tempo delle opere al fine di ridurre i costi di manutenzione delle stesse, con particolare riguardo ai prodotti e materiali utilizzati e alle procedure di consolidamento del rilevato in rapporto alle caratteristiche geotecniche delle aree attraversate, per minimizzare gli assestamenti di medio-lungo periodo, esplicitando le soluzioni individuate, modalità e fasi operative;

c(i), punteggio attribuito per la valutazione delle implementazioni delle caratteristiche di controllo e gestione, anche da remoto, degli elementi complessi dell'infrastruttura (punteggio massimo 8): implementare le caratteristiche di controllo e gestione, anche da remoto, degli elementi complessi dell'infrastruttura, con specifico riferimento alle opere di contenimento dei versanti e di raccolta delle acque di prima pioggia;

d(i), punteggio attribuito per la valutazione delle innovazioni nei materiali (punteggio massimo 6): introdurre soluzioni innovative nell'uso di materiali che incrementino la sostenibilità ambientale conseguendo un valore aggiunto rispetto a quelle del progetto esecutivo a base di gara;

e(i), punteggio attribuito per la valutazione delle migliorie al piano di sicurezza (punteggio massimo 4): aumentare le condizioni e misure di sicurezza già previste nel presente progetto: 1) rispetto alla sicurezza e controllo degli operatori nel cantiere facendo particolare riferimento a misure innovative per la rilevazione delle presenze in cantiere (appaltatore, subappaltatori, subfornitori, ecc) e alla riduzione degli impatti sul contesto locale ed ambientale correlati alle attività di cantiere stesse, anche con riferimento ai pareri ed alle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti ed allegati alla relazione di progetto; 2) rispetto alla sicurezza del traffico viabilistico e dei pedoni implementando l'analisi delle interferenze e l'esecuzione per sub-fasi delle opere previste per la realizzazione delle intersezioni e dell'innesto lungo Via Micheli.

f(i), punteggio attribuito per la valutazione del piano di comunicazione (punteggio massimo 4): proporre un piano di comunicazione che preveda l'installazione di almeno 2 cartelli mt 2 x 3 (oltre alla cartellonistica di legge già prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto), recanti le caratteristiche della strada, la redazione di pubblicazioni a carattere documentale ed informativo, nonché altre voci e modalità di comunicazione e pubblicità del progetto, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, implementazione sito web, iniziative delle attività di inaugurazione del cantiere, ecc. Tale piano di comunicazione dovrà essere definito nel dettaglio con la Provincia.

g(i), punteggio attribuito per la valutazione dell'adeguamento della segnaletica (punteggio massimo 2): proporre e realizzare un intervento di adeguamento dei cartelli di indicazione, sia comunale che provinciale, nella logica di una integrazione tra la viabilità esistente e quella di nuova realizzazione nell'ambito del settore territoriale interessato dall'opera.

B) Pregio tecnico del progetto nella chiarezza, completezza e sintesi espositiva dell'offerta tecnica B(i) (punti max 3).

Il punteggio relativo al “**Pregio tecnico del progetto**” presentato (elemento di tipo qualitativo) sarà determinato sulla base della seguente formula:

$$B(i) = 3 \cdot h(i) / h(\max)$$

dove

$h(i)$: punteggio attribuito per la valutazione delle relazioni tecniche;

$h(\max)$: punteggio massimo fra quelli attribuiti per la valutazione delle relazioni tecniche.

Si specifica che, per quanto riguarda l'attribuzione del punteggio:

$h(i)$, punteggio massimo 3, si terrà conto:

- del dettaglio senza approssimazione di sorte della relazione;
- della chiarezza degli elaborati;
- della completezza degli elaborati allegati, comprensivi di eventuali studi, relazioni, indagini, prove o verifiche ritenute utili;
- della sintesi espositiva e della facilità di comprensione.

La Commissione, per quanto riguarda la valutazione delle offerte tecniche per i parametri **A(i)** e **B(i)**, in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo.

Verrà attribuito, dalla Commissione nel suo plenum, un punteggio variabile da 0 a 10, da valutare in base alla documentazione presentata. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio e sotto criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	10
Più che buono	9
Buono	8
Più che sufficiente	7
Sufficiente	6
Non completamente adeguato	5
Limitato	4
Molto limitato	3
Minimo	2
Appena valutabile	1
Non Valutabile	0

C) Prezzo C(i) (punti max 30)

Il punteggio relativo al “**Prezzo**”, relativamente all'elemento di tipo quantitativo, offerto sarà determinato sulla base della formula seguente:

$$C(i) = 30 \cdot i(i) / i(\max)$$

dove:

$i(i)$ è il ribasso indicato nell' i -esima offerta;

$i(\max)$ è il ribasso massimo offerto (più vantaggioso per la stazione appaltante).

Quindi al ribasso massimo saranno attribuiti punti 30; alle altre offerte economiche, saranno attribuiti i punteggi in modo proporzionale, secondo la formula soprariportata.

D) Tempo D(i) (punti max 5)

Il punteggio relativo alla “**Riduzione del tempo di realizzazione dell’opera**”, relativamente all’elemento di tipo quantitativo, il concorrente dovrà indicare il numero dei giorni di anticipo per la conclusione delle opere rispetto al periodo assegnato nel cronoprogramma di progetto per un massimo non superiore a 90 giorni.

$$D(i) = 5 \cdot i(i) / i(\max)$$

dove:

$i(i)$ è il numero di giorni di anticipo indicato nell' i -esima offerta;

$i(\max)$ è il numero di giorni di anticipo massimo offerto, non superiore a 90 giorni. (più vantaggioso per la stazione appaltante).

Art. 19 - Norme di gara

NORME GENERALI

Le offerte, in bollo, dovranno essere inviate a: PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - Corso Garibaldi, 59 - 42121 REGGIO EMILIA. Sulla busta dovrà essere apposta la dicitura prevista nel Bando di Gara, nonché l’indicazione completa del mittente.

Validità dell’offerta: la ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 dalla data della gara se, nel frattempo, non sarà intervenuta l’aggiudicazione definitiva.

Elaborati tecnici:

gli elaborati sono visibili presso il Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia di questa Provincia (Corso Garibaldi 26 - tel. 0522/444372 Geom. Guidetti Manuela – 0522/444358 Arch. Francesca Guatteri), le mattine del lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, **previa intesa telefonica**, oppure collegandosi al seguente url:

ftp://ftp.provincia.re.it/infrastrutture/Variante_Ponterosso_2S_2L/

Copia su supporto informatico (CD) di detti elaborati verrà depositata presso la copisteria **HELIOS** s.r.l. avente sede a Reggio Emilia in via Mameli, 15 (tel. 0522-331966; fax 0522-333417), cui la Ditta potrà rivolgersi per ottenerne copia a proprie spese. (Sono stati stabiliti i seguenti prezzi I.V.A. compresa: € 0,16 per ogni facciata A4, € 0,30 per ogni facciata A3 e € 6,05 per copia del CD).

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.

La busta dovrà contenere le seguenti 3 o 4 Buste, a seconda della tipologia dell’offerta, come precisato nei seguenti punti, debitamente sigillate, contenenti a loro volta i seguenti documenti:

**VARIANTE DI PONTEROSSO
IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
“Progetto Esecutivo 2° Stralcio – 2° Lotto”**

Capitolato Speciale di Appalto

BUSTA A: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A.1) DICHIARAZIONE, sottoscritta dal legale rappresentante nella quale si attesti:

a) di presentare offerta per:

- Solo per l'acquisto dell'Immobile;
- Solo per l'esecuzione dei lavori;
- Congiunta per l'esecuzione dei lavori e l'acquisto dell'immobile;

b) di aver esaminato gli elaborati progettuali compreso il computo metrico, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

c) di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

d) i lavori o le parti di opere che si intendono sub-appaltare o concedere in cottimo, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Per tale dichiarazione è possibile utilizzare il modello **A**, disponibile sul sito Internet: www.provincia.re.it – Servizi on-line - Bandi e Appalti.

A tale dichiarazione dovrà essere allegata l'attestazione di avvenuta effettuazione del sopralluogo nella zona dove devono essere eseguiti i lavori e di verifica in loco della documentazione tecnica presso gli Uffici del Servizio Infrastrutture, Mobilità Sostenibile, Patrimonio ed Edilizia (Corso Garibaldi, n. 26 a Reggio Emilia): tale attestazione sarà rilasciata e sottoscritta da dipendenti del suddetto Servizio, all'uopo incaricati. **Senza tale attestazione la Ditta sarà esclusa dalla gara.**

La verifica dovrà essere effettuata per l'impresa da un soggetto che comprovi adeguatamente la rappresentanza della Ditta che intende partecipare alla gara (se la verifica viene effettuata dal legale rappresentante o dal direttore tecnico dell'impresa, come risultante dall'attestato SOA, è sufficiente che questi consegnino all'atto della verifica stessa, copia del documento di identità. Nel caso che la verifica venga effettuata da altro soggetto è necessario consegnare apposita delega, riferita esclusivamente al presente appalto e riportante la qualifica ed il titolo di studio del delegato, sottoscritta dal legale rappresentante e copia dei documenti di identità del delegato e del legale rappresentante stesso). In ogni caso il delegato deve essere un dipendente tecnico dell'impresa con qualifica di ingegnere, architetto o geometra, oppure un libero professionista iscritto agli albi professionali. Il soggetto che intende effettuare la presa visione ed il sopralluogo non potrà rappresentare più di un'impresa. Sarà rilasciata, pertanto, una sola attestazione di presa visione dei documenti progettuali e di avvenuto sopralluogo per ciascun soggetto. In caso di consorzi è ammessa l'effettuazione del sopralluogo e la presa visione da parte di uno dei soggetti predetti che rappresenti il raggruppamento (impresa mandataria) o il consorzio.

L'attestazione di avvenuta visita all'luogo dove devono svolgersi i lavori e di verifica della documentazione tecnica dovrà essere concordata telefonicamente ai numeri di telefono (Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 26): tel. 0522/444372 Geom. Guidetti Manuela – 0522/444358 Arch. Francesca Guatteri e potrà essere effettuata esclusivamente nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, presso gli Uffici sopra indicati.

A.2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ, resa ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in data successiva alla data del bando di gara, dal legale rappresentante dell'Impresa contenente l'attestazione che:

1. **l'Impresa non è incorsa** in nessuna delle cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del Dlgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione.
2. **che l'Impresa non si trova in alcuna situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; o in alternativa di

**VARIANTE DI PONTEROSSO
IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
"Progetto Esecutivo 2° Stralcio – 2° Lotto"**

Capitolato Speciale di Appalto

non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa stessa, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure in alternativa di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto all'Impresa stessa, in situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

3. **che nell'anno antecedente la data della presente lettera d'invito**, non vi sono soggetti cessati dalle cariche indicate all'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 o se ci sono, che nei loro confronti o non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato previste come cause di esclusione dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, o, nel caso di presenza di tali condanne, che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.
4. **l'Impresa è in regola** con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.
5. **che l'Impresa accetta espressamente, COME UNICA MODALITA' DI COMUNICAZIONE di gara, l'utilizzo del TELEFAX, anche agli effetti di cui al comma 5 dell'art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni.**
6. L'Impresa, consapevole che la Provincia di Reggio Emilia declina qualsiasi responsabilità inerente alla procedura di invio delle comunicazioni relative all'appalto stesso, derivante dalla indicazione di recapiti inesatti o da mancate segnalazioni di variazione di ragione sociale, numero di fax, numero di telefono, o indirizzo, da parte della Ditta partecipante, accetta espressamente, ai sensi dell'art. 43, comma 6, del DPR n. 445/00 la procedura di invio di tutta la documentazione tramite telefax. A seguito dell'utilizzo di tale procedura l'impresa dichiara espressamente che non potrà vantare alcun diritto per risarcimento danni né per danno emergente né per lucro cessante.
7. di essere a conoscenza che violazioni degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 23 dell'11/02/2014, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo del professionista, costituisce causa di risoluzione del contratto;

nonché l'indicazione, ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445:

- della ragione sociale dell'Impresa;
 - della sua natura giuridica;
 - del numero e della città di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
 - **(per le sole Società Cooperative)** estremi di iscrizione nel registro prefettizio in corso di validità;
 - **(per i soli Consorzi di Società Cooperative)** estremi di iscrizione nello schedario generale della Cooperazione;
 - **(per i soli Consorzi)** classificazione giuridica del Consorzio:
 - A) Consorzio di cooperative di cui alla L. 422/1909 ed al D.Lgs. 1577/1947;
 - B) Consorzio di imprese artigiane di cui alla L. 443/1985;
 - C) Consorzi stabili di cui agli artt. 34 comma 1, lett. c e articolo 36 del D.Lgs. n. 163/2006;
 - D) Consorzi ordinari di cui all'art. 2602 del Codice Civile;
 - **(per i soli Consorzi di cui alle lettere A, B e C) l'elenco delle ditte consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara:**
 - **(per i soli Consorzi di cui alle lettere A, B e C) che tutte le imprese consorziate per le quali il Consorzio partecipa alla gara, non hanno presentato offerta per la presente gara, possiedono i requisiti previsti dal bando, sia con riferimento all'impresa stessa che a tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici;**
 - **(per i soli Consorzi di cui alla lettera D) che nessuna impresa consorziata ha presentato offerta per la presente gara;**
 - **(per le Società) dei nomi e dati anagrafici di tutti i soci e di tutti i Direttori Tecnici, se Società in nome collettivo, di tutti gli accomandatari e di tutti i Direttori Tecnici se Società in accomandita semplice, di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e di tutti i Direttori Tecnici per ogni altro tipo di società;**
- Nel caso di Impresa individuale la presente dichiarazione dovrà essere resa esclusivamente dal titolare della Ditta individuale.**

Si precisa che anche le Ditte individuali devono indicare i nominativi dei Direttori Tecnici. Si evidenzia che devono intendersi quali amministratori muniti di poteri di rappresentanza anche gli institori ed i procuratori, che, secondo i più recenti orientamenti giurisprudenziali (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16/11/2010, n. 8059, Cons. Stato, sez. VI, 8/2/2007, n. 523, Cons. Stato, sez. V, 20/10/2010, n. 7578, Cons. Stato, sez. V, 9/3/2010, n. 1373, Cons. Stato, sez. V, 15/1/2008, n. 36), in base ai poteri e ruoli sostanziali attribuiti (ad es. di partecipare alle gare e di firmare contratti), rilevabili dal registro delle imprese, siano qualificabili quali veri e propri amministratori di fatto, nonché anche coloro che, in base allo Statuto, hanno il potere di sostituire temporaneamente altri legali rappresentanti, come per esempio il Vicepresidente.

In caso di Imprese riunite o dei Consorzi di Imprese di cui all'art. 2602 C.C. uguale dichiarazione dovrà essere resa anche dal legale rappresentante delle Imprese mandanti o consorziate.

Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.

Nel caso di Associazioni Temporanee di Imprese o consorzio ordinario o GEIE, già costituiti, di cui all'Art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del D. Lgs. 163/06, dovrà essere espresso l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le imprese raggruppate conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da precisare in sede di offerta, che sarà qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, se non espressamente autorizzata.

L'Impresa dovrà inoltre dichiarare di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento o consorzio.

E' possibile utilizzare il modello **B** disponibile sul sito Internet: www.provincia.re.it – Servizi on-line - Bandi e Appalti.

A.3) DICHIARAZIONE/I SOSTITUTIVA/E DI ATTO DI NOTORIETÀ, da rendere ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, in data successiva alla data del bando di gara, con cui si attesti :

- **che nei propri confronti e in quelli dell'impresa, non è pendente alcun procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della L. 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'Art. 10 della L. 31 maggio 1965, n.575;**

- **di non avere subito nessuna condanna penale passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, oppure di aver subito solo condanne penali per le quali sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione ex Art. 178 c.p. o un provvedimento giudiziale espresso di estinzione del reato;**

oppure

- **di avere subito una condanna penale passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'Art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 non estinti né venuti meno per un provvedimento di riabilitazione;**

n.b.: dichiarando ciò, la ditta verrà esclusa dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06.

oppure

- **di aver subito condanne penali passate in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, per le quali non siano stati formalmente concessi provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato**

(dovranno essere indicate tutte le condanne penali, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione).

n.b.: la mancata indicazione di una qualsiasi condanna penale come qualificata al presente punto, comporterà l'esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06.

- di non essere personalmente incorso in nessuna delle altre cause di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, e in ogni altra situazione che determini l'esclusione dalla gara e l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione.

Tali dichiarazioni dovranno essere rese singolarmente, solo se l'Impresa è costituita in forma societaria, dai seguenti soggetti:

- da tutti i soci e dai direttori tecnici, se si tratta di Società in nome collettivo;
- da tutti gli accomandatari e dai direttori tecnici, se si tratta di Società in accomandita semplice;
- da tutti gli Amministratori muniti di poteri di rappresentanza, come individuati al precedente punto B2 e dai direttori tecnici, per ogni altro tipo di società.

Nel caso di impresa individuale la presente dichiarazione deve essere rilasciata anche da tutti i Direttori Tecnici dell'impresa stessa. Si evidenzia che il legale rappresentante della società che abbia sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto B2), dovrà comunque presentare anche la dichiarazione di cui al presente punto.

In caso di Imprese riunite o dei Consorzi di Imprese di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, tali dichiarazioni dovranno essere rese anche da tutti i legali rappresentanti delle Imprese mandanti o consorziate.

Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.

E' possibile utilizzare il modello C disponibile sul sito Internet: www.provincia.re.it – Servizi on-line – Bandi e Appalti.

A.4) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'importo a base di gara, pari ad € 51.500,00, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, entrambe riportanti l'autenticazione della firma apposta in originale e della certificazione dei poteri di sottoscrizione della fidejussione da parte di un notaio. Tale fidejussione potrà riportare la clausola di cessazione automatica della garanzia in caso di mancata aggiudicazione dell'appalto. **La cauzione provvisoria non potrà essere costituita, a pena di esclusione dalla gara, allegando all'offerta denaro contante, assegni bancari o circolari.**

Sia l'autenticazione della sottoscrizione che la certificazione dei poteri dovranno, esclusivamente a cura del notaio, essere riferiti e direttamente collegati alla specifica cauzione presentata per la partecipazione alla gara, con esclusione, quindi, di autenticazioni e certificazioni di poteri genericamente riferiti a garanzie non direttamente ed inequivocabilmente riconducibili alla fidejussione afferente all'appalto

in oggetto. Saranno escluse, pertanto, dalla gara, le Ditte che presenteranno cauzioni con modalità difformi da quelle indicate.

Le fidejussioni bancarie dovranno essere rilasciate da Aziende di Credito autorizzate a norma di legge mentre le polizze assicurative dovranno essere rilasciate da imprese di assicurazioni autorizzate, a norma di legge, all'esercizio del ramo cauzioni. Le fidejussioni potranno inoltre, essere rilasciate dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'Art.107 del D. Lgs. 163/2006, che svolgono in via esclusiva o prevalente l'attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le fidejussioni dovranno essere escutibili "a semplice richiesta" e dovranno prevedere espressamente, quanto segue:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- b) l'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 1 dell'art. 113 del Dlgs n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni (cauzione definitiva), **a pena di esclusione;**
- c) validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile. Le Imprese alle quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, usufruiscono della riduzione del 50% delle cauzioni e garanzie fidejussorie previste, rispettivamente dall'art. 75 e dall'art. 113, comma 1 del Dlg. 163/2006 (cauzione e garanzie fidejussorie). **Per usufruire del suddetto beneficio è indispensabile inserire nel fascicolo una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nella quale si attesti il possesso di certificazione di sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, indicando l'Ente certificatore (si può utilizzare anche il modello D disponibile sul sito Internet: www.provincia.re.it – Servizi on-line – Bandi e Appalti.).**

Nel caso che venga presentata una cauzione ridotta e non sia presente tale certificazione si procederà all'esclusione automatica della Ditta dalla gara.

Si precisa che in caso di imprese riunite o consorziate ai sensi dell'art. 2602 del C.C., per usufruire del suddetto beneficio, ogni impresa dovrà presentare la dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445 nella quale si attesti il possesso di certificazione di sistema di qualità.

A.5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE, da rendere ai sensi dell'art. 46 del T.U. approvato con D.P.R. n.445/00, in data successiva alla data del bando di gara, con cui si attesti:

- il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere di cui al DPR n. 34/2000 (categoria prevalente OS21 e categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG3). Ai sensi del D.P.R. n. 554/99 e del D.P.R. 34/2000, le lavorazioni relative alla categoria OG3, non potranno essere eseguite direttamente da imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive della relativa adeguata qualificazione. In tale ultimo caso, fatto salvo il ricorso all'avvalimento, le lavorazioni indicate come scorporabili, essendo tutte a qualificazione obbligatoria, dovranno essere tassativamente subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione (in questo caso, la dichiarazione obbligatoria di subappalto, da formulare nella documentazione di gara, E' REQUISITO DI QUALIFICAZIONE E QUINDI DI AMMISSIONE ALLA GARA) o potranno essere svolte, nel caso di associazioni temporanee di imprese di tipo verticale o misto, da imprese mandanti in possesso della relativa qualificazione. Nel caso di avvalimento si applica l'art. 49 del D. Lgs. n. 163/06 e successive modificazioni e integrazioni.
- il possesso degli elementi del sistema di qualità se ed in quanto previsto dall'Allegato C del DPR n. 34/00. A tale fine si precisa che tale attestazione deve essere riportata nel suddetto Attestato di qualificazione SOA. Nel caso che l'Attestato SOA non riporti tale certificazione, l'Impresa sarà esclusa dalla gara, fatto salvo che il concorrente dichiari e dimostri con la documentazione presentata in sede di gara, di aver conseguito la certificazione solo dopo il rilascio dell'attestazione di qualificazione e abbia in itinere l'adeguamento della propria attestazione (abbia cioè già presentato formale richiesta scritta alla Società Organismo di Attestazione – SOA - di adeguamento della propria attestazione).

Tale dichiarazione sostitutiva, non sarà soggetta ad autenticazione della sottoscrizione. Dovrà, però, essere allegata alla stessa una copia fotostatica, non autenticata, di un documento d'identità del sottoscrittore.

E' possibile utilizzare il modello **E** (in caso di Imprese singole) e il Modello **F** (in caso di Associazioni di Imprese o Consorzi), disponibili sul sito Internet: www.provincia.re.it - Servizi on-line – Bandi e Appalti.

A.6) RICEVUTA DI VERSAMENTO di € 140,00 a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (come da Delibera dell'organo suddetto del 21/12/2011).

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà necessario iscriversi on line, al “servizio di Riscossione” raggiungibile dalla homepage sul sito web dell’Autorità (www.avcp.it), sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

L'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. **A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione.** La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”;

- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te” - “contributo AVCP”. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.**

A.7) DOCUMENTO DA PRESENTARE SOLO IN CASO DI OFFERTA PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE:

Fidejussione bancaria o assicurativa pari al 10% del valore di stima dell'immobile per la somma di euro 17.550,00 (diciassettemilacinquecentocinquanta/00) a titolo di deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile. **La fidejussione non dovrà prevedere alcun termine finale in quanto la garanzia prestata verrà svincolata, con liberazione del partecipante, da ogni obbligo relativo, al momento dell'effettivo adempimento dell'obbligazione di acquisto della proprietà dell'immobile, se aggiudicatario, ovvero nel precedente momento di cui infra, se non aggiudicatario.** Nel contratto fidejussorio dovrà essere escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui al 2° comma dell'art 1941 c.c. e l'istituto fidejussore dovrà impegnarsi a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta della Provincia di Reggio Emilia (fidejussione incondizionata a prima richiesta). Il deposito cauzionale verrà restituito ai partecipanti non aggiudicatari, secondo le modalità previste dal presente Capitolato Speciale d'Appalto.

BUSTA B: OFFERTA TECNICA

B.1) Relazione tecnica contenente i seguenti elementi, **sviluppati ciascuno per un numero di facciate dimensione A4 non superiore a 10**, compresi gli eventuali sommari, testate o tabelle, con carattere non inferiore a 11 (in caso di relazione con elementi descritti con un numero di pagine superiore a 10, verranno prese in considerazione per ciascun elemento solo le prime 10. A tal fine, non saranno ammesse compensazioni relative al numero massimo di facciate stabilito

tassativamente per ciascuno degli elementi valutativi di seguito indicati. Tale numero massimo di facciate per singolo elemento è da intendersi, pertanto, invalicabile, a prescindere dalle migliori offerte nell'ambito di ciascun elemento stesso):

a): migliorare le caratteristiche estetiche e paesaggistiche dell'intervento con specifico riferimento al suo migliore inserimento nel contesto ambientale. Una particolare attenzione verrà attribuita ai seguenti elementi progettuali, evidenziati in ordine di priorità: 1) realizzazione dei rivestimenti in legno nei muri di contenimento; 2) fornitura e posa in opera di tappeto ad elevate caratteristiche prestazionali sia per quanto riguarda la fessurazione che l'adesione tra pneumatico e piano viario (grip) su tutto il tracciato della Variante di Ponterosso, compreso il tratto del 1° Stralcio non oggetto del presente appalto; 3) implementazione e realizzazione delle opere a verde di mitigazione ambientale.

Le proposte dovranno essere conformi alle direttive stabilite negli elaborati di progetto esecutivo, con soluzioni tecniche ed estetiche analoghe a quelle già adottate per il 1° Stralcio, e non dovranno comportare varianti ai pareri acquisiti, non dovranno implicare varianti urbanistiche, acquisizione di nuove aree e acquisizione di ulteriori pareri o nulla-osta da enti terzi;

b): aumentare la durabilità, l'efficienza e le prestazioni nel tempo delle opere al fine di ridurre i costi di manutenzione delle stesse, con particolare riguardo ai prodotti e materiali utilizzati e alle procedure di consolidamento del rilevato in rapporto alle caratteristiche geotecniche delle aree attraversate, per minimizzare gli assestamenti di medio-lungo periodo, esplicitando le soluzioni individuate, modalità e fasi operative;

c): implementare le caratteristiche di controllo e gestione, anche da remoto, degli elementi complessi dell'infrastruttura, con specifico riferimento alle opere di contenimento dei versanti e di raccolta delle acque di prima pioggia;

d): introdurre soluzioni innovative nell'uso di materiali che incrementino la sostenibilità ambientale conseguendo un valore aggiunto rispetto a quelle del progetto esecutivo a base di gara;

e): aumentare le condizioni e misure di sicurezza già previste nel presente progetto: 1) rispetto alla sicurezza e controllo degli operatori nel cantiere facendo particolare riferimento a misure innovative per la rilevazione delle presenze in cantiere (appaltatore, subappaltatori, subfornitori, ecc) e alla riduzione degli impatti sul contesto locale ed ambientale correlati alle attività di cantiere stesse, anche con riferimento ai pareri ed alle autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti ed allegati alla relazione di progetto; 2) rispetto alla sicurezza del traffico viabilistico e dei pedoni implementando l'analisi delle interferenze e l'esecuzione per sub-fasi delle opere previste per la realizzazione delle intersezioni e dell'innesto lungo Via Micheli.

f): proporre un piano di comunicazione che preveda l'installazione di almeno 2 cartelli mt 2 x 3 (oltre alla cartellonistica di legge già prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto), recanti le caratteristiche della strada, la realizzazione di un filmato con le fasi di cantiere, nonché altre voci e modalità di comunicazione e pubblicità del progetto, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, implementazione sito web, iniziative delle attività di inaugurazione del cantiere, ecc.). Tale piano di comunicazione dovrà essere definito nel dettaglio con la Provincia.

g): proporre e realizzare un intervento di adeguamento dei cartelli di indicazione, sia comunale che provinciale, nella logica di una integrazione tra la viabilità esistente e quella di nuova realizzazione nell'ambito del settore territoriale interessato dall'opera.

Non saranno valutate migliorie che modifichino le impostazioni progettuali salienti dell'opera da realizzare o che comportino modifiche di tracciato, o che richiedano nuove approvazioni urbanistiche e/o ambientali.

B.2) Computo metrico NON estimativo, sviluppato in tutte le sue componenti, delle migliorie proposte, al fine di permettere alla commissione una valutazione approfondita delle proposte presentate dai singoli concorrenti. **L'offerta tecnica, a pena di esclusione, non deve presentare elementi tali da fornire indicazioni circa l'offerta economica del concorrente.**

Nella valutazione delle migliorie, si terrà in considerazione anche la congruenza del Computo metrico NON estimativo di cui al presente punto **B.2)**. Ogni singola miglioria dovrà essere sviluppata per un solo elemento di cui al punto **B 1**, non considerando la sua incidenza secondaria sugli altri elementi.

B.3) Elaborati grafici progettuali riferiti alle migliorie proposte ed aventi definizione da "esecutivi" ex art. 35 del DPR 554/99, sviluppati per un numero massimo di 4 facciate dimensione A 3, per ciascuno degli elementi di cui al punto **B.1)**

Tutti gli elaborati da inserire nella busta B) devono essere sottoscritti in calce dal legale rappresentante del concorrente e non possono presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte.

Qualora il concorrente sia costituito da raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, o consorzio o GEIE non ancora costituiti, gli elaborati devono essere sottoscritti in calce, a pena di esclusione, da tutti i legali rappresentanti delle Imprese che lo costituiranno.

BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA, suddivisa in:

1) OFFERTA ECONOMICA, in bollo, da presentare per l'esecuzione dei lavori, redatta in lingua italiana, rappresentata dal ribasso percentuale in cifre e in lettere sull'elenco prezzi unitari, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e racchiusa in una busta a parte.

In caso di discordanza tra il ribasso percentuale in lettere e quello in cifre verrà considerata valida quella prodotta in lettere.

Tale ribasso, fisso e immutabile, corrisponderà al prezzo al netto degli oneri per la sicurezza, che sarà applicato alla formula stabilita dal presente capitolato per la valutazione dell'elemento prezzo. La persona o le persone che sottoscriveranno l'elaborato, dovranno apporre la propria firma, leggibile e per esteso.

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere d) ed e) del Dlgs n° 163/2006 e su successive modificazioni e integrazioni, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi.

Il ribasso percentuale offerto non dovrà avere un numero di decimali superiore a 6. Nel caso venga indicato un numero di decimali superiore a 6, il ribasso verrà arrotondato per difetto o per eccesso alla sesta cifra. Si precisa che, ai fini della valutazione dell'elemento prezzo, sarà tenuto in considerazione solo ed esclusivamente il ribasso percentuale offerto che sarà pertanto fisso ed immutabile; eventuali discordanze fra questo e la somma dei prezzi unitari saranno regolate come segue:

dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, si procederà alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario apportando le necessarie eventuali correzioni. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello conseguente al ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari saranno corretti in modo costante in base alla percentuale di

discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiranno l'elenco dei prezzi unitari contrattuali. Non si procederà alla correzione costante dei prezzi unitari solo se uno o più di essi, di importo rilevante, siano manifestamente sbagliati ai sensi dell'art. 1431 del Codice Civile. In tal caso, fermo restando il ribasso percentuale complessivo indicato in lettere, le necessarie modifiche saranno concordate con la ditta aggiudicataria.

In allegato al Modulo Offerta dovrà essere presentato, a pena di esclusione, un prospetto economico comprendente, per ogni singola miglioria oggetto dell'offerta tecnica, il computo metrico estimativo con le quantità aggiuntive e con le quantità da diminuire rispetto al computo metrico predisposto dalla Provincia, riportando il numero di riferimento dell'elenco descrittivo delle voci, la descrizione sintetica, le relative unità di misura, qualità, prezzo unitario e complessivo. Se il prezzo unitario è presente nel Modulo offerta dovrà essere utilizzato quello indicato, in caso contrario dovrà essere indicato il nuovo prezzo unitario.

In ogni caso il concorrente dovrà compilare senza correzioni, aggiunte o sottrazioni il Modulo Offerta predisposto dalla Provincia. Questo dovrà riportare il ribasso percentuale unico per l'attribuzione del punteggio relativo al parametro prezzo.

Si evidenzia che ogni singola miglioria non deve apportare nessun incremento di costo rispetto all'importo indicato nel Modulo offerta. Nel caso che per errore di calcolo da parte dell'impresa la miglioria comporti:

1. un incremento, si dovrà procedere alla rettifica di tutti i prezzi unitari al fine di mantenere fisso ed immutabile il prezzo complessivo ottenuto sottraendo dall'importo a base di gara la percentuale di ribasso offerta;
2. un decremento, la Provincia corrisponderà un importo ridotto.

Si fa inoltre presente che:

- la Provincia può decidere autonomamente e liberamente di far eseguire o meno, anche solo parzialmente come numero, le migliorie offerte dall'impresa, anche se le stesse sono state valutate nell'analisi della relazione tecnica; per esigenze sopravvenute e previo accordo con l'appaltatore, le migliorie offerte dall'impresa (in tutto o in parte), potranno essere sostituite con altre lavorazioni di pari valore;
- la mancata compilazione anche solo di alcune voci o prezzi del Modulo Offerta predisposto dalla Provincia, oppure l'integrazione di voci o quantità non richieste, o la modifica di voci o quantità indicate, costituisce causa di esclusione dalla gara.

2) OFFERTA TEMPO: TEMPO DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Il concorrente dovrà indicare il numero dei giorni di anticipo, per un massimo non superiore a 90 giorni, offerti per la conclusione delle opere rispetto al periodo previsto al precedente art. 3. Dovrà inoltre essere allegato il nuovo cronoprogramma. **(Si può utilizzare il Mod. "offerta riduzione tempi" disponibile sul sito Internet: www.provincia.re.it).**

BUSTA D: OFFERTA PER L'ACQUISTO DI IMMOBILE

(Da presentare SOLTANTO in caso di offerte per l'acquisto dell'immobile), deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- OFFERTA, in bollo, racchiusa in una busta a parte debitamente sigillata, riportante all'esterno la dicitura "OFFERTA ECONOMICA PER L'ACQUISTO DELL'IMMOBILE", utilizzando il modulo offerta allegato al presente Bando. Non saranno ammesse offerte redatte su moduli diversi o su moduli non contenenti tutte le informazioni previste sul modulo stesso. Sul modulo dovrà essere riportato il rialzo percentuale in cifre ed in lettere sull'importo a base d'asta dell'immobile. **In caso di discordanza prevarrà il rialzo percentuale indicato in lettere.** Le offerte in aumento rispetto alla base di gara non potranno essere inferiori al 1% (uno/00), pari ad euro 1.725,00 (millesettecentoventicinque/00).

- Attestazione, redatta in carta semplice, con la quale il partecipante attesta di aver preso visione in loco dell'ubicazione e dello stato di fatto in cui si trova l'immobile ai sensi del punto 9 del Bando di gara **(Si può utilizzare il Modello disponibile sul sito Internet: www.provincia.re.it).**

Le dichiarazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Non sono ammesse procure generali ai sensi dell'Articolo 81 del R.D. 827/1924. La mancanza o la irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti e/o delle dichiarazioni sopra elencate comporta l'esclusione dalla gara, fatta salva la facoltà per il

Responsabile di richiedere eventuali integrazioni e/o chiarimenti, compatibilmente con la irregolarità riscontrata, i tempi del procedimento e il rispetto della par condicio tra i partecipanti.

Disposizioni specifiche inerenti l'offerta per l'acquisto dell'immobile.

1 – Individuazione dell'immobile.

L'immobile che non assolve a funzioni di interesse pubblico la cui proprietà è oggetto di trasferimento in sostituzione parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto è di seguito sinteticamente individuato, rinviando per ogni più puntuale e ampia descrizione al Piano di Alienazione 2014 approvato con Delibera del Consiglio n. 104 del 19-12-2013.

2 – Destinazione urbanistica dell'immobile.

L'immobile identificato catastalmente al Foglio 68 mappale 13, mappale 14 sub.4 e mappale 15 sub. 3-4-5 del comune di Baiso, oggetto di alienazione, ricade in “Ambiti urbani consolidati residenziali all'interno del T.U.”(art. 103) secondo il Psc vigente Approvato con Delibera di C.C. 23 del 22.04.2009 e in “Zona Residenziale di completamento” (art.23) secondo il Prg vigente aggiornato all'11 variante parziale approvata con Delibera di C.C. n. 59 del 29.10.2008.

3 – Disponibilità dell'immobile.

La vendita del bene immobile di cui ai sopraestesi punti 1 e 2, avrà luogo a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente l'immobile stesso si trova con garanzia di piena proprietà e libertà da ipoteche ed altri oneri pregiudizievoli, con le relative accessioni e pertinenze, vincoli, diritti, oneri, servitù di qualsiasi specie, apparenti e non apparenti, azioni e ragioni.

4 – Prezzo a base di gara.

L'importo a base di gara è determinato in euro 172.500,00 (centosettantaduemilacinquecento/00) come da, di cui al precedente punto 1.

5 – Offerte in aumento.

Le offerte per la partecipazione alla gara non potranno in ogni caso essere equivalenti o inferiori all'importo a base di gara come determinato al precedente punto 4. Le offerte in aumento rispetto alla base di gara non potranno essere inferiori al 1% (uno/00), pari ad euro 1.725,00 (millesettecentoventicinque/00).

6 – Pagamento del prezzo e delle spese di contratto.

6.a Nel caso in cui si renda aggiudicatario dell'immobile l'operatore economico che si sarà aggiudicato l'Appalto di cui alla Parte I del presente Capitolato Speciale d'Appalto, la cessione dell'immobile costituirà parte del prezzo da corrispondersi all'Appaltatore e pertanto il relativo corrispettivo sarà compensato, sino a concorrenza, con detto prezzo come definito in sede di gara, progressivamente in ragione degli Stati di avanzamento dei lavori, da computarsi questi ultimi in conformità a quanto indicato dagli atti di gara.

6.b Nel caso in cui si renda aggiudicatario dell'immobile operatore economico diverso dall'Impresa che si sarà aggiudicata l'Appalto di cui alla Parte I del presente Capitolato Speciale d'Appalto, il versamento dell'intero prezzo di vendita dovrà essere effettuato in un'unica soluzione prima della stipulazione del contratto di vendita e in ogni caso entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta formale da parte della Provincia di Reggio Emilia, eventualmente dedotto l'importo del deposito cauzionale.

6.c Saranno a carico dell'acquirente dell'Immobile, che dovrà corrisponderle contestualmente alla stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà e senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti della Provincia di Reggio Emilia, le seguenti ulteriori spese:

6.c.1 spese di natura fiscale, tributarie e notarili nonché tutte le spese inerenti e conseguenti il perfezionamento della compravendita;

6.c.2 ogni onere posto a carico dell'acquirente dalle vigenti disposizioni normative.

7 - Stipulazione dell'atto di trasferimento della proprietà.

7.a Nel caso in cui si renda aggiudicatario dell'immobile un operatore economico diverso dalla Impresa che si sarà aggiudicata l'Appalto di cui alla Parte I del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'atto di vendita verrà stipulato entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dal provvedimento di aggiudicazione definitiva, a cura di Notaio concordato con la Provincia di Reggio Emilia.

7.b Nel caso in cui l'aggiudicatario in via definitiva non adempia all'obbligo di presentarsi alla stipulazione dell'atto di vendita entro il termine di cui al sopraesteso comma 7.a ovvero non provveda al pagamento del corrispettivo dovuto per l'acquisto dell'immobile, la Provincia di Reggio Emilia, provvederà a revocare l'atto di aggiudicazione definitiva e si procederà nei confronti dell'aggiudicatario inadempiente per il risarcimento di tutti i danni patiti, previa acquisizione in via definitiva del deposito cauzionale.

7.c Nella ipotesi di cui al sopraesteso comma 7.b, sarà facoltà della Provincia di Reggio Emilia invitare i partecipanti alla procedura di gara, con esclusione dell'aggiudicatario inadempiente, ad una trattativa privata per la alienazione dell'Immobile. Il corrispettivo da porsi a base della trattativa privata non potrà in alcun caso essere inferiore al corrispettivo fissato in sede di aggiudicazione nell'ambito della procedura di gara. La trattativa privata verrà condotta dal Responsabile del procedimento con i singoli partecipanti che avranno aderito all'invito, anche in più tornate di consultazione tra loro successive, e si concluderà con l'assegnazione in favore del migliore offerente. Per ogni incontro con i partecipanti il Responsabile del procedimento redigerà apposito verbale contenente l'indicazione della offerta formulata.

7.d Nel caso in cui si renda aggiudicatario dell'immobile l'operatore economico che si sarà aggiudicato l'appalto dei Lavori di cui alla Parte I del presente Capitolato Speciale d'Appalto, l'atto di trasferimento della proprietà verrà stipulato, entro e non oltre il termine di giorni 60 (sessanta) decorrente dalla data di rilascio del certificato di collaudo di cui alla medesima Parte I ai sensi dell'articolo 215 del d.p.r. 207/2010, a cura di Notaio concordato con la Provincia di Reggio Emilia. Troveranno applicazione, se del caso, le disposizioni di cui ai sopraestesi comma 7.b e 7.c.

ALTRE INFORMAZIONI DI GARA.

Nello svolgimento della procedura di gara e nell'aggiudicazione si osserveranno i seguenti criteri:

- a) **qualora le offerte pervenute riguardino i soli lavori: la gara verrà considerata deserta;** qualora le offerte pervenute riguardino la sola acquisizione dell'Immobile: la proprietà dell'Immobile verrà aggiudicata al miglior offerente;
 - b) nel caso in cui l'aggiudicatario dell'Immobile sia persona diversa dall'Impresa aggiudicataria dell'appalto per l'esecuzione dei lavori, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto è sospensivamente condizionata alla stipulazione del contratto di vendita dell'immobile in favore dell'aggiudicatario e al pagamento da parte di questi dell'intero corrispettivo definito all'esito della procedura di gara;
 - c) la Commissione procede a verificare che sia stata presentata almeno una offerta per l'acquisto dell'immobile. In caso contrario dichiara deserta la procedura aperta.
 - d) si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché valida ed idonea;
 - e) l'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto;
 - f) in caso di offerte con un punteggio totale uguale, si procederà al sorteggio nella stessa seduta pubblica;
 - g) il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
 - h) trascorso il termine fissato dal bando di gara, l'offerta presentata non è più revocabile, e non può essere ritirata dall'Impresa; inoltre, non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;
 - i) non sono ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento a offerta di altro appalto;
 - j) la documentazione prescritta nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare, anche se effettuate nel medesimo giorno o già esistenti presso questo Ente a qualsiasi titolo.
- Trattamento dei dati: i dati forniti dai partecipanti alla gara, ai sensi dell'art. 10 della L. n. 675/96, sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici. I diritti di cui all'art. 13 della L. n. 675/96 sono esercitabili con le modalità di cui al D. Lgs. N. 267/2000.

PROCEDURA DI SELEZIONE DELLE OFFERTE

**VARIANTE DI PONTEROSSO
IN COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI
"Progetto Esecutivo 2° Stralcio – 2° Lotto"**

Capitolato Speciale di Appalto

1 - Procedura in caso di offerte riguardanti la sola acquisizione dell'immobile.

La Commissione procederà ad accertare, tra tutte le offerte valide ed idonee pervenute, per ciascun concorrente, che siano state presentate offerte per l'immobile. Per i concorrenti ammessi all'esito della verifica di cui sopra la Commissione accerterà il maggior prezzo offerto in aumento rispetto al prezzo base e determinerà l'aggiudicazione provvisoria dell'immobile in favore del relativo offerente.

2 - Procedura in caso di offerte riguardanti la sola acquisizione dell'immobile e la sola esecuzione dei lavori.

2.1 L'immobile verrà aggiudicato applicando la procedura di cui al precedente punto 1.

2.2 La esecuzione dei lavori verrà aggiudicata in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata come indicato all'art. 18 Metodo di gara del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

3 - Procedura in caso di offerte riguardanti la sola acquisizione dell'immobile, la sola esecuzione dei lavori e la esecuzione dei lavori congiunta alla acquisizione dell'immobile.

3.1 L'appalto verrà aggiudicato alla offerta economicamente più vantaggiosa inerente la esecuzione dei lavori congiunta alla acquisizione dell'immobile, sempre che questa, sulla base dei criteri di comparazione di cui ai capoversi successivi, sia più conveniente delle due migliori offerte separate per la sola acquisizione dell'immobile e per la sola esecuzione dei lavori. In caso contrario, l'aggiudicazione avverrà separatamente in favore della migliore offerta per la acquisizione dell'immobile e della offerta economicamente più vantaggiosa per la esecuzione dei lavori.

3.2 La Commissione, in relazione alle offerte riguardanti la sola acquisizione dell'immobile accerterà il prezzo offerto per l'acquisto dello stesso secondo la procedura indicata al suddetto punto 1, individuando il maggior prezzo offerto e formulando una graduatoria delle offerte.

3.3 La Commissione, in relazione alle offerte riguardanti la sola esecuzione dei lavori, individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa dando applicazione alla procedura e ai criteri di cui al sopraesteso comma 2.2 e formulando una graduatoria delle offerte.

3.4 La Commissione, in relazione alle offerte riguardanti la esecuzione dei lavori congiunta alla acquisizione dell'immobile, individuerà l'offerta economicamente più vantaggiosa dando applicazione ai criteri di valutazione di cui ai seguenti punti:

- L'esecuzione dei lavori verrà valutata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, calcolata secondo il metodo aggregativo – compensatore di cui all'Allegato G al d. pr. 207/2010, sulla base degli elementi di valutazione e la procedura indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- All'esito delle attribuzioni dei punteggi di cui al punto precedente, riferite alla sola esecuzione dei lavori, la Commissione accerterà il prezzo offerto da ciascun concorrente per l'immobile, procedendo ad esclusione dei concorrenti che abbiano offerto un prezzo inferiore o uguale al prezzo base.

- Così determinato il prezzo offerto per l'immobile, a ciascun concorrente verrà attribuito un punteggio, sino ad un massimo di 15 punti, per l'offerta sull'immobile, applicando la formula seguente:

$$P=V_0 \times 15/V_m$$

dove

P = punteggio da attribuire al concorrente oggetto di valutazione;

V_m = valore massimo offerto per l'acquisto dell'immobile;

V₀ = valore offerto per l'acquisto dell'immobile dal concorrente oggetto di valutazione.

- La Commissione, completate le operazioni di cui sopra, sommerà per ciascun concorrente i punteggi conseguiti all'esito delle procedure di cui ai punti precedenti, formulando una graduatoria finale unica.

3.5 Una volta completate le operazioni di cui ai sopraestesi comma 3.2, 3.3 e 3.4, la Commissione procederà alla comparazione tra l'offerta di cui al comma 3.4 e le offerte di cui ai commi 3.2 e 3.3 al fine di individuare se sia più conveniente l'offerta congiunta o lo siano le due offerte separate e ciò farà sulla base dei criteri di seguito indicati:

- La Commissione procederà a raffrontare la migliore offerta congiunta (di cui alla graduatoria del punto 3.4.) con la combinazione tra la migliore offerta per la sola acquisizione dell'immobile (di cui al punto 3.2) e la migliore offerta per la sola esecuzione dei lavori (di cui al punto 3.3), combinazione ottenuta applicando la seguente formula:

$$PT=PL+P$$

dove

PT= punteggio totale

PL= punteggio lavori, calcolato come al punto 3.3

P= punteggio immobile, calcolato come al punto 3.4

3.6 La Commissione procederà quindi ad aggiudicare congiuntamente al medesimo offerente congiunto dell'esecuzione lavori e acquisto immobile ai sensi del punto 3.4, ovvero - nel caso in cui risultino più vantaggiose le offerte disgiunte - alla migliore offerta per l'acquisto dell'immobile e alla migliore offerta per l'esecuzione dei lavori, come individuate ai punti 3.2 e 3.3.

3.7 Nel caso si renda necessario uno scorrimento delle graduatorie, la stazione appaltante procederà ogni volta ad effettuare nuovamente le operazioni di cui al punto 3.5 e 3.6.

Art. 20 – Aggiudicazione dei lavori

L'aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo l'intervenuta esecutività della determinazione dirigenziale di affidamento dell'appalto.

Si precisa che il contratto verrà conseguentemente stipulato, ma in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dai Decreti Legge 201/2011, 52/2012 e 95/2012 potrà rendersi necessario in futuro modificarlo in tutto o in parte, cederlo o revocarlo in seguito a provvedimenti legislativi che comportino il riordino delle Province e la redistribuzione delle relative competenze, tutto ciò senza che la ditta appaltatrice possa vantare nei confronti dell'Ente, alcunché per danno emergente o lucro cessante.

Art. 21 - Documenti da presentare per la stipula del contratto

L'aggiudicazione definitiva, disposta dal Dirigente competente, viene comunicata all'impresa con lettera raccomandata A/R. Unitamente a tale comunicazione, viene presentata la richiesta dei documenti da presentare, entro un termine non superiore a 20 giorni, per la stipula del contratto. Si riportano di seguito i documenti da presentare:

- a) cauzione definitiva pari al 10% dell'importo netto contrattuale mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria. Qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali secondo quanto riportato nella vigente normativa sui lavori pubblici. Tale fideiussione deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione della stessa da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio. Sia l'autenticazione della sottoscrizione che la certificazione dei poteri dovranno, a cura del notaio, essere riferiti e direttamente collegati alla specifica cauzione presentata.

La cauzione definitiva deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere prestata:

- a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

Si applica l'art. 113 del D. Lgs 163/06 e l'art. 123 del DPR 207/2010

La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La Provincia ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Provincia può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L'Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non dev'essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario. Nel testo della garanzia fideiussoria deve essere espressamente indicato che la stessa garanzia è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP. e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo della cauzione è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006.

abis) fideiussione bancaria o assicurativa, di importo pari ad Euro 17.550,00; detta garanzia sarà prestata a corredo delle offerte riferite all'acquisto dell'immobile. Anche detta garanzia dovrà prevedere, a pena di esclusione, espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua piena operatività entro quindici giorni dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La predetta polizza si intenderà automaticamente svincolata a seguito del rogito dell'immobile stesso.

b) n. 1 dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/20, dove l'Impresa dichiara l'ottemperanza alle norme di cui alla Legge 12.03.1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

- c) n. 1 polizza, ex art. 129, c. 1, del D. Lgs 163/06 e art. 125 del DPR 207/2010, sottoscritta "ad hoc" per il presente appalto, "tutti i rischi del costruttore (CAR)". Tale polizza deve essere proposta in conformità allo schema tipo del **D.M.123/04**. Tale polizza di assicurazione deve coprire i danni subiti dalla Provincia a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Il Responsabile di Procedimento può chiedere con la stessa polizza, ovvero con altra polizza, la copertura dei rischi dell'incendio, dello scoppio, del furto, del danneggiamento vandalico e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, per un importo del valore da assicurare definito dal responsabile di procedimento in accordo con la ditta appaltatrice. La polizza deve, inoltre, assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata per la Sezione A, Partita 1 "Opere" non deve essere inferiore all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, per la sezione A, Partita 2 "Opere preesistenti" non deve essere inferiore ad Euro 1.300.000,00, per la Sezione A, Partita 3, "demolizione e sgombero" non deve essere inferiore ad Euro 250.000,00. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, Sezione B, non dovrà essere inferiore ad Euro 1.500.000,00. Tale polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d'opera. Le polizze di cui al presente punto devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante. La copertura assicurativa deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e deve cessare solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La garanzia assicurativa prestata dall'Appaltatore deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo deve coprire senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti. Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:
- la polizza di cui al presente articolo è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M.123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto;
 - la copertura è garantita indipendentemente dal pagamento dei premi da parte dell'Impresa;
 - la Compagnia assicurativa non può esercitare il diritto di recesso in caso di sinistro.

L'Appaltatore trasmette alla Provincia la polizza in parola prima della stipula del contratto, o comunque almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza.

Gli importi dei danni non coperti a seguito dell'inserimento di franchigie o massimali rimangono a carico dell'Appaltatore. Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.

- d) n. 1 polizza assicurativa di copertura di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (RCO per i rischi inerenti la propria attività) con un massimale unico di Euro 2.582.284,50). Tale polizza potrà essere prodotta in copia autenticata. Le garanzie e i massimali per le coperture R.C.T.- O possono essere proposti con polizze a secondo rischio nel caso che l'impresa appaltatrice sia in possesso di polizza di responsabilità civile, fermo le condizioni normative e massimali in aumento richiesti dal presente capitolato.
- Possono essere inserite le seguenti limitazioni:

FRANCHIGIE:

Per sinistro: Massimo di Euro 5.000;

Eventuali massimali e franchigie aggiuntive o diverse rispetto a quelle previste, possono essere inserite solo previa accettazione esplicita da parte del Responsabile del procedimento.

Nel testo della polizza deve essere espressamente indicato quanto segue:

la presente polizza è concessa secondo le condizioni previste dalla normativa vigente dei LL.PP.(D.M. 123/04) e secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto.

- e) in caso di società: comunicazione da rendersi ai sensi del D.P.C.M. n.187 emesso in data 11 Maggio 1991, ed inerente "la propria composizione societaria, l'esistenza dei diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni "con diritto di voto" sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto".

Dette informazioni devono essere fornite anche con riguardo ad eventuali società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera, nonché alle Imprese sub-appaltatrici;

- f) eventuali osservazioni al piano di sicurezza e di coordinamento ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006;
- g) piano operativo di sicurezza, ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006;
- h) eventuale cronoprogramma (solo in caso di singoli lavori già definiti con limiti superiori a quelli indicati al precedente art. 5.3);
- i) In caso di Imprese riunite: contratto di mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito dalle imprese mandanti all' Impresa mandataria, in originale o copia autenticata. Tale mandato dovrà contenere esplicitamente le prescrizioni di cui all'art. 37 del D. Lgs. n. 163/06 e dovrà risultare da Atto Pubblico o da scrittura privata autenticata. La procura, da rilasciare obbligatoriamente mediante Atto Pubblico, dovrà essere espressamente conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo;
- j) (solo nel caso di firma da parte di un procuratore) n. 1 originale o copia autenticata in bollo della procura rilasciata mediante Atto Pubblico al Procuratore che stipulerà l'atto.
- k) Specifico piano di affidamento, redatto ai sensi degli Artt. 2, 3 e 4 del Protocollo di intesa per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti e concessioni di lavori pubblici, riportante tutti i previsti subcontratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a € netti 50.000,00, nonché, indipendentemente dal valore, dei seguenti servizi e forniture "sensibili": trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto terra e materiali inerti, acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e/o trasporto di calcestruzzo; fornitura di ferro lavorato, fornitura e/o trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora non debbano essere assimilati a subappalti ai sensi dell'art.118 d.lvo 12.4.2006, n.163), servizio di autotrasporto; guardiania di cantiere. Si rammenta che ai sensi dell'Art. 4.2 del suddetto Protocollo, dovrà essere comunicata al committente ogni eventuale variazione o aggiornamento successivo, del suddetto piano di affidamento;
- l) Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al lavoro oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG 459113761A), attribuito dall' Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici e, ove obbligatorio, il codice unico di progetto (CUP C91B11000340009.) relativo all'investimento pubblico. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. Dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata, oltre che nel contratto di mandato collettivo con rappresentanza in caso di ATI, in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al lavoro di cui al presente capitolato e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla **Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia.**

Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali - Al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, la bolla di consegna del materiale dovrà indicare il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

m) accreditamento su SITAR attraverso il portale presente all'indirizzo <https://www.sitar-er.it> per poi accedere alla procedura di de-materializzazione delle comunicazioni GAP e G118; compilazione dei moduli informatizzati, per l'aggiudicataria, ma anche per le imprese sub-appaltatrici e sub-fornitrici; dopo la conferma dell'Ente (via e-mail), stampa dei modelli, quindi firma in originale ed invio via fax all'Ente.

Art. 22 - Stipulazione ed approvazione del contratto

La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni dalla aggiudicazione definitiva.

Si precisa che il contratto viene stipulato, ma in relazione all'evoluzione delle normative di riordino delle Province, potrà rendersi necessario cederlo in tutto o in parte senza che il contraente possa vantare alcunché nei confronti della Provincia di Reggio Emilia.

Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dai commi precedenti, per colpa imputabile alla Provincia, l'impresa può, mediante atto notificato alla stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'impresa non spetta alcun indennizzo.

L'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisoriale.

Se la stipulazione del contratto non avviene entro il termine prima indicato per colpa della ditta, la Provincia ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Art. 23 - Documenti facenti parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato speciale d'appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;
- b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- c) la descrizione dei lavori, per l'eventuale parte di lavori "a corpo" e l'elenco dei prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara per la parte di lavori "a misura";
- d) il cronoprogramma;
- e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché l'eventuale piano sostitutivo e il piano operativo di sicurezza redatti dall'appaltatore ai sensi dell'art. 131 del D. Lgs. n. 163/2006.
- f) le polizze di garanzia;

Art. 24 - Documenti estranei al rapporto negoziale

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la suddivisione per categorie degli stessi, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi del subappalto e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui al DPR 207/2010 o delle varianti in corso d'opera di cui all'articolo 132 del D. Lgs. n. 163/2006;
- la descrizione delle singole voci elementari, le quantità delle stesse, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato, sia quelle risultanti dalla "lista", predisposta dalla Stazione appaltante e completata con i prezzi dall'aggiudicatario e da questi presentata in sede di offerta, per la parte di lavori "a corpo".

CAPO 3 – ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Consegna, inizio ed esecuzione dei lavori

Il Direttore dei Lavori comunica all'Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Su indicazione del Direttore dei Lavori devono essere collocati a cura dell'Appaltatore, picchetti, capisaldi, sagome, termini, ovunque si riconoscano necessari.

Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dell'area, redigendo un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore in duplice copia firmato dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore. Dalla data del verbale di consegna decorre il termine utile per il compimento dei lavori. Il verbale deve essere redatto nel rispetto delle procedure, delle condizioni e contenere gli elementi richiamati dall'art. 154 del d.p.r. 207/2010.

Il verbale di consegna contiene l'indicazione delle condizioni e delle circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi. Contiene inoltre l'indicazione delle aree, delle eventuali cave, dei locali e quant'altro concesso all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori oltre alla dichiarazione che l'area oggetto dei lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il Direttore dei Lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Qualora l'appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna all'atto della sua redazione.

In caso di consegne parziali l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.

Nel caso di subentro di un Appaltatore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il Direttore dei Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo Appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennità da corrispondersi.

Subito dopo la consegna dei lavori l'Appaltatore darà inizio alle opere, che dovranno essere ultimate entro i tempi precisati nel programma dei lavori a partire dalla data indicata nel verbale di consegna.

Art. 26 - Impianto del cantiere e programma dei lavori

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere che dovrà essere allestito nei tempi previsti dal programma dei lavori redatto dall'Appaltante sulla base di quanto definito in sede di progettazione esecutiva dell'intervento ed allegato ai documenti progettuali consegnati per la gara d'appalto.

Il programma dei lavori è un atto contrattuale che stabilisce la durata delle varie fasi della realizzazione di un'opera.

Il programma dei lavori si rende necessario anche per la definizione delle misure di prevenzione degli infortuni che devono essere predisposte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori prima e durante lo svolgimento delle opere. In questo senso il programma dei lavori dovrà essere definito negli stessi casi previsti per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

In base all'art. 90 del d.lgs.81/08 questo documento deve essere approntato dal Responsabile Unico del Procedimento parallelamente alla redazione del progetto ed in accordo con le date di inizio e fine dei lavori stabilite dal contratto principale, individuando nel dettaglio tutti i tempi necessari per l'esecuzione delle parti dell'opera. In mancanza di tale programma l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire le varie fasi di lavoro secondo l'ordine temporale stabilito dalla Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti o indennizzi.

In presenza di particolari esigenze il Committente si riserva, comunque, la facoltà di apportare modifiche non sostanziali al programma predisposto.

Art. 27 - Riconoscimenti a favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione appaltante ai sensi dell'articolo 153, commi 8 e 9, del D.P.R. n. 207/2010 l'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali ai sensi dell'articolo 139 del D.P.R. n. 207/2010 nonché delle altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

1,00 per cento per la parte dell'importo fino a	258.000	Euro;
0,50 per cento per la eccedenza fino a	1.549.000	Euro;
0,20 per cento per la parte eccedente	1.549.000	Euro.

Art. 28 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

I lavori devono essere ultimati entro il termine indicato all'art. 3 del presente Capitolato. In caso di consegna parziale, ai sensi dell'Art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, il termine per l'esecuzione decorre dall'ultimo dei verbali di consegna. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 29 - Subappalto

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, prevalente, scorporabile o non scorporabile, comunque prevista in progetto, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, con il solo limite del divieto di subappalto subcontratti dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 20 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente capitolato. Il subappaltatore può subappaltare la posa in opera di strutture e di impianti e opere speciali di cui all'articolo 107, comma 2, lettere f), g), m), o), p) del D.P.R. n. 207/2010.

L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante che il subappaltatore possiede i requisiti economico-tecnici previsti dal D.P.R. n. 34/2000 e DPR 207/2010 per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, nonché la documentazione prevista dall'articolo 118 del D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. Il termine previsto dall'articolo 118, comma 8 del d.lgs. 163/06 decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.
- d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora l'importo del contratto di subappalto sia superiore a Euro 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al DPR n. 252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso DPR n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato DPR n. 252 del 1998;
- e) che venga fornita, una dichiarazione rilasciata dalla Cassa Edile contenente l'indicazione della media mensile pro-capite del numero di ore denunciate, dalla Ditta subappaltatrice, nei 3 mesi, verificabili, precedenti la data di stipula del contratto di subappalto. Qualora le imprese subappaltatrici abbiano denunciato alle Casse Edili un numero di ore retribuite significativamente inferiori all'orario di lavoro ordinario previsto dai CCNL e loro integrativi, comprese le ore giustificate di cui all'art. 29 del DL 23.06.95 n. 224, D.M. 16.12.96 e successive integrazioni, la Stazione Appaltante autorizzerà il subappalto previa verifica presso la cassa edile di iscrizione dell'esistenza di eventuali giustificazioni ed in assenza di queste ultime segnalando il caso alle autorità di vigilanza.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni

dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.

L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento. L'Appaltatore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica di quanto sopra prescritto. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
- b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di iscrizione alla Camera di commercio;
- c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
- d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, dovrà essere presentato il documento unico di regolarità contributiva.

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 4, lettera d). È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L'affidamento dei lavori da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c) ai propri consorziati non costituisce subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni nonché gli artt. 4, 5, 6 e 170 del DPR 207/2010.

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti

da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

E' fatto comunque salvo il pagamento diretto nei casi previsti dall'art. 118, commi 3 e 3bis del D.L.vo 163/2006. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore e del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende per intero il successivo pagamento a favore dell'appaltatore, fatto salvo quanto disposto dall'art. 170, comma 7, del DPR 207/2010.

Art. 29 bis - Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale **pari al 0,3 per mille e 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e complessivamente non superiore al 10% ex art. 145 DPR 207/2010.**

- Altre Penali.

a) Nel caso in cui l'impresa aggiudicataria non consegni la documentazione indicata per la stipula del contratto, entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, potrà essere applicata una penale giornaliera di 150,00 EURO per i primi 10 giorni di ritardo e di 1.000,00 Euro per ognuno dei successivi giorni di ritardo.

b) A discrezione del Responsabile del procedimento, possono essere applicate penali pari a 1.000,00 Euro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di singole fasi dei lavori, rispetto ai tempi previsti nel cronoprogramma consegnato dall'impresa aggiudicataria. Per l'applicazione della penale di cui al punto c, il Responsabile del procedimento deve comunque inviare una diffida, prevedendo la possibilità di rientrare nei tempi previsti entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

c) da € 100,00 a € 1.000,00 per le violazioni di cui alla lettera c) dell'Art. 17 del presente Capitolato;

d) € 50,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell' Art. 17 del presente Capitolato, per ogni lavoratore sprovvisto;

e) da € 100,00 a € 500,00 per le violazioni di cui alla lettera d) dell' Art. 17 del presente Capitolato, in relazione o al numero complessivo degli addetti occupati dalla singola impresa sul cantiere o alla durata del singolo rapporto di lavoro per ogni addetto occupato dall'impresa sul cantiere.

Per l'incasso delle penali, oltre che per le altre fattispecie di inadempienze contrattuali previste dalla legge, la Provincia avrà diritto di rivalersi sulla cauzione e l'Impresa dovrà reintegrarla nel termine che sarà prefissato, comunque non superiore a 20 giorni. Qualora l'appaltatore non ottemperasse a tale obbligo nel termine prima indicato, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

Art. 29 ter - Oneri e obblighi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri generali indicati nel DPR 207/2010 agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.

1. La fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate

per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile. Per minimizzare gli impatti durante le fasi di cantiere andranno messe in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto e di seguito riportate:

- nell'ubicazione delle aree di cantiere andranno evitate le aree a ridosso dei canali, al fine di ridurre i pericoli di inquinamento delle acque superficiali;
 - il traffico legato alle attività di cantiere andrà opportunamente pianificato allo scopo di evitare disturbi ai residenti e limitare i disagi al traffico locale;
 - al fine di ridurre al minimo le interferenze con la viabilità esistente, si provvederà a deviazioni temporanee o restringimenti della carreggiata, evitando interruzioni di traffico;
 - al fine di limitare gli impatti dovuti all'attività dei mezzi di cantiere andranno utilizzati macchinari rispondenti alle normative, dotati di tutti gli accorgimenti utili per limitare il rumore e le emissioni in atmosfera;
 - dovrà essere posta particolare cura al fine di evitare il rischio di sversamenti accidentali nel terreno e nei corsi d'acqua attraversati;
 - durante le fasi di cantiere dovranno essere raccolte le acque reflue prodotte direttamente o indirettamente dai lavori di costruzione stradale per evitare ogni possibile apporto di inquinanti nei corpi acquiferi superficiali e sotterranei;
 - dovrà essere garantito l'uso della rete irrigua e la funzionalità dei canali di scolo delle acque anche durante la fase di realizzazione dell'opera principale e delle opere complementari, a tal fine si manterrà costantemente attivo il flusso idrico convogliando, ove possibile, le acque fra esistenti rogge o deviandone puntualmente il corso;
 - per limitare il diffondersi delle polveri, saranno eseguite periodiche bagnature delle piste di cantiere e di eventuali cumuli di materiale;
 - durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, tramite opportune protezioni del fusto e dei rami; nei casi in cui i lavori interferiranno con la vegetazione arborea andrà evitata la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l'aerazione dell'apparato radicale;
 - per il ripristino delle aree di cantiere andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati e di provvedere alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;
 - per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione dei materiali di costruzione e dalla movimentazione dei mezzi si ritiene necessario:
 - prevedere la umidificazione dei depositi temporanei di terre, dei depositi di materie prime ed inerti e delle vie di transito da e per i cantieri, soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;
 - per il trasporto degli inerti prevedere un sistema di ricopertura dei cassoni con teloni;
 - gli inerti necessari alla realizzazione dell'opera andranno reperiti da cave regolarmente autorizzate della zona sulla base di quanto disposto nei piani per le attività estrattive provinciali e comunali, privilegiando, a parità di idoneità dei materiali, i siti più prossimi all'area di cantiere al fine di minimizzare gli impatti legati al traffico;
2. I movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante.
3. L'assunzione in proprio, tenendone sollevata la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute dall'impresa appaltatrice a termini di contratto;

4. L'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, prove di tenuta per le tubazioni, prove di qualità dei materiali bituminosi, ecc. In particolare è fatto obbligo di effettuare prelievi di calcestruzzo con le modalità previste dalla disciplina specifica per le costruzioni in cemento armato;
5. Le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti in sito rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
6. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire.
7. Il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore.
8. Concedere, su richiesta della Direzione Lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall'ente appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza.
9. La pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte.
10. Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.
11. L'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla Direzione Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili.
12. La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere.
13. La costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, macchina da calcolo e materiale di cancelleria.
14. La predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna.
15. La consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato al 50% del prezzo di contratto.
16. L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare

deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

17. L'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; sicurezza sul lavoro e nei cantieri, con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
18. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
19. La predisposizione di max 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici, nel numero e contenuti definito dal Responsabile del Procedimento.
20. La custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.
21. Tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 e del D. Lgs. n. 163/2006.
22. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a carico dell'Appaltatore: fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
 - b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere. Qualora esistenti sarà cura dell'Appaltatore riportarle allo stato di finitura e manutenzione originarie;
 - f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di Direzione Lavori;
 - g) le spese ed i permessi necessari per ottenere il passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali. Saranno a cura e spese della ditta Appaltatrice gli oneri derivanti dal ripristino dello status quo ante in caso i lavori interessino proprietà non dell'Ente Appaltante;
 - h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

L'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.

23. Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
24. L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della Direzione Lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
25. Le spese per gli allacciamenti provvisori e per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del telefono, della fognatura occorrenti per il funzionamento del cantiere.
26. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell'opera.
27. La realizzazione di tutti i sondaggi e le prove geologiche integrative che si rendessero necessarie per la realizzazione dei manufatti.
28. Prima di procedere alla realizzazione delle opere d'arte, andranno eseguiti i relativi rilievi e tracciamenti, nonché adeguatamente approfondite tutte le necessarie indagini geognostiche di dettaglio, in sito, o in laboratorio, sulla base delle cui risultanze l'impresa procederà alla redazione del progetto costruttivo, previa verifica del progetto esecutivo, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori. Tale progetto dovrà essere definito sulla base delle effettive risultanze presenti in loco, comprese opere e condizioni al contorno (tralicci enel, canali, ecc.), e dovrà approfondire e prevedere, adeguatamente calcolare e verificare tutte le fasi di realizzazione e le relative opere provvisoriale eventuali in corso d'opera.
29. Le indagini verranno affidate a ditte o laboratori certificati o abilitati e i progetti costruttivi da sviluppare conformemente al presente elaborato di progetto esecutivo, verranno elaborati e sottoscritti dall'impresa e da un suo ingegnere specialista abilitato.
30. Tutti tali oneri e responsabilità si intendono compensati e compresi nei prezzi di offerta.
31. La verifica dei calcoli relativi a tutti gli impianti e della relativa progettazione esecutiva nel rispetto delle leggi vigenti compreso ogni onere per denunce, approvazioni, licenze, collaudo, ecc. che al riguardo fossero prescritti dalle leggi in vigore.
32. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le pratiche amministrative necessarie ad ottenere dagli enti terzi tutte le autorizzazioni ad eseguire tutti i lavori sia provvisori che definitivi (fanno eccezione le autorizzazioni già ottenute).
33. Si ricordano in particolare: le concessioni, le autorizzazioni, i nullaosta, le comunicazioni in merito alle opere nelle pertinenze dei corsi d'acqua, le pratiche con i gestori di canali, fognature e sottoservizi, i materiali per l'esecuzione dei rilevati e lo sminamento (genio militare competente).
34. Redigere il programma dettagliato ed eseguire i lavori inserendo le fasi e le interruzioni che necessitano agli enti gestori di servizi interferenti per la rimozione, per l'adeguamento ed il mantenimento in esercizio dei servizi intercettati (compreso enti idraulici).

35. Consultare gli enti gestori di servizi interferenti in modo da concordare le modalità di esecuzione di eventuali lavorazioni interferenti, concedendo agli enti stessi l'autorizzazione all'accesso alle aree oggetto dei lavori di competenza dell'Appaltatore.
36. Organizzare i lavori in modo tale da consentire fino all'ultimo momento il mantenimento degli accessi alle proprietà private interessate dai lavori (anche realizzando opportune rampe di accesso a fondi e proprietà intercluse).
37. Mantenere gli allacci ai servizi che interessano le proprietà private interferenti con i lavori fino all'avvenuto spostamento e/o adeguamento da parte degli enti gestori (anche realizzando opportune protezioni a cavi e tubazioni).
38. Nel caso durante le operazioni di scavo vi siano rinvenimenti particolari, compresi ordigni bellici, è onere dell'impresa l'attivazione di tutte le procedure per lo smaltimento in accordo con la normativa di legge;
39. Per l'esecuzione degli scavi di fondazione dei manufatti dovranno essere eseguite delle opere provvisorie tali da permettere lo scavo in verticale. E' fatto onere all'impresa di studiare la soluzione tecnica ritenuta più idonea, senza che nessun altro onere, oltre a quello previsto in contratto, sia dovuto dalla stazione appaltante. In caso di franamenti o cedimento delle pareti degli scavi non verranno riconosciuti maggiori oneri di riempimento dei cavi risultanti.
40. A richiesta della direzione lavori dovrà essere fornito materiale video e fotografico ,comprese riprese aeree ,che illustrino lo stato dei lavori.
41. Si ritiene a carico dell'Appaltatore, i cui costi sono compresi nei prezzi unitari offerti in sede di gara, la verifica della presenza di ordigni bellici su tutta l'area e la bonifica della zona di intervento fino ad un massimo del 20% dell'area indagata, oltre tale limite il costo di bonifica sarà posto a carico della provincia.
42. I tempi necessari all'ottenimento di pareri, autorizzazioni, ecc. e i tempi necessari per la bonifica sono compresi nel tempo contrattuale di cui all'art.4.

CAPO 4 - SOSPENSIONI, PROROGHE, VARIANTI E RIPRESE DEI LAVORI

Art. 30 - Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali, il Direttore dei Lavori può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), indicandone le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione; analogamente si procederà nel caso di sospensione o ritardo derivanti da cause non imputabili all'Appaltatore.

L'Appaltatore è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali e alla conservazione delle opere eseguite. Tale obbligo cessa solo dopo l'approvazione dell'atto di collaudo.

Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori può disporre visite in cantiere volte ad accertare le condizioni delle opere e la consistenza delle attrezzature e dei mezzi eventualmente presenti, dando, ove occorra, disposizioni nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite, alle condizioni di sicurezza del cantiere e per facilitare la ripresa dei lavori.

La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore dei Lavori, redigendo opportuno verbale di ripresa dei lavori in contraddittorio con l'Appaltatore (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale.

Qualora successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili mediante apposito verbale.

Nel caso che i lavori debbano essere totalmente o definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente od indirettamente dal Committente, l'Appaltatore, oltre alla corrispondente proroga dei tempi di consegna, ha diritto, dopo 90 (novanta) giorni consecutivi di sospensione, o dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori:

- al rimborso delle spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione;
- al pagamento del nolo per le attrezzature installate, oppure al pagamento delle spese di rimozione, trasporto e ricollocamento in opera delle stesse, e ciò a scelta del Direttore dei Lavori;
- al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle opere, prestazioni e forniture eseguite fino alla data di sospensione dei lavori.

Qualora la sospensione non fosse totale, il Direttore dei Lavori, previo accordo fra le parti, stabilirà l'entità della proroga dei termini di consegna e l'ammontare dell'indennizzo da corrispondere all'Appaltatore stesso.

Sospensioni e ritardi saranno presi in considerazione solo se espressamente riconosciuti come tali con annotazione del Direttore dei Lavori sul giornale dei lavori.

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 31 - Varianti in corso d'opera

Il Committente si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto del contratto, nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le opere pubbliche, le opportune varianti.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il Direttore dei Lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause imprevedute e imprevedibili o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti impreveduti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dal Committente in conseguenza a errori o omissioni in fase di progettazione.

Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, purché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera. Qualora tali varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, è facoltà del Committente procedere alla risoluzione del contratto, la quale dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Il Committente, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto, una diminuzione dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 162 del DPR 207/2010.

Non può essere introdotta alcuna variazione o addizione al progetto approvato da parte dell'Appaltatore. Lavori eseguiti e non autorizzati non verranno pagati e sarà a carico dell'Appaltatore la rimessa in pristino dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori.

Per le variazioni si applicano oltre al D.Lgs 163/06, gli artt. 161 e ss del DPR 207/2010.

Art. 32 - Sospensione illegittima

1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle stabilite dall'articolo precedente sono considerate illegittime e danno diritto all'appaltatore ad ottenere il riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno derivante da sospensione illegittimamente disposta è quantificato secondo i seguenti criteri:
 - a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le spese generali infruttifere sono determinate nella misura pari alla metà della percentuale minima prevista dall'articolo 32, comma 2, lettera b) del D.P.R. n. 207/2010;
 - b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi moratori come fissati dall'articolo 144, comma 4, computati sulla percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera e) del D.P.R. n. 207/2010, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione;
 - c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 158, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010;
 - d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.

CAPO 5 - CONTABILITA' DEI LAVORI

Art. 33 – Accertamento e registrazione dei lavori

1. Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono i titoli diversi di spesa.
2. Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.
3. L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verifica richiede scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:
 - a) di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;
 - b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
 - c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
4. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

Art. 34 – Contabilità dei lavori

I documenti amministrativi contabili previsti dall'art. 181 del DPR 207/2010 per l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni sono:

- a) *il giornale dei lavori*, compilato dal Direttore dei Lavori che annoterà l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed economico dei lavori. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sugli stessi e gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Committente, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore; al termine dei lavori il giornale dei lavori verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.
- b) *i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste*, che dovranno contenere la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste secondo la denominazione di contratto nonché eventuali altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
Tali documenti dovranno essere aggiornati quotidianamente dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore sotto la diretta responsabilità del Direttore dei Lavori. Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori in modo da verificarne la congruenza con quanto precedentemente concordato e allo stato di fatto.

I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d'appalto, che è stata eseguita. In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

- c) *le liste settimanali* nelle quali, a cura dell'Appaltatore, sono indicate le lavorazioni eseguite e le risorse impiegate nell'esecuzione dei lavori.
- d) *il registro di contabilità* contiene la trascrizione delle annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni contenute nei libretti delle misure e compilato secondo le modalità indicate dalla normativa di riferimento, segnando per ciascuna partita il richiamo della relativa pagina del libretto ed il corrispondente prezzo unitario di appalto. L'iscrizione delle partite deve essere in ordine cronologico.
Il registro è tenuto dal Direttore dei Lavori ed è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve.
- e) *il sommario del registro di contabilità*, contenente ciascuna partita classificata secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia ed indica, per ogni stato di avanzamento dei lavori, la quantità di ogni lavorazione eseguita ed i relativi importi. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
- f) *gli stati d'avanzamento dei lavori*, nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino alla data di redazione degli stessi ed ai quali è allegata una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione.
Gli stati di avanzamento lavori sono redatti dal Direttore dei Lavori quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d'appalto, si debba effettuare il pagamento di una rata di acconto.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario del registro di contabilità.
- g) *i certificati per il pagamento delle rate di acconto*, rilasciati dal Committente sulla base degli stati di avanzamento dei lavori per l'emissione del mandato di pagamento. I certificati di pagamento devono essere annotati nel registro di contabilità.
- h) *il conto finale e la relativa relazione*, redatti dal Direttore dei Lavori entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori. La relazione finale deve indicare le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, ed in particolare:
- verbali di consegna dei lavori;
- gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso all'impresa;
- le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;
- gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
- gli ordini di servizio impartiti;
- la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
- i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

- gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;
- i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
- le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
- gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);
- tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentirne una gestione separata. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

Art. 35 - Pagamenti

Il Direttore dei Lavori, redigerà con la cadenza successivamente indicata al 4° comma uno stato di avanzamento dei lavori, che riporterà l'avanzamento progressivo delle varie opere e prestazioni ed i corrispondenti importi, secondo quanto stabilito all'articolo precedente.

Lo stato di avanzamento dei lavori sarà sottoposto al Committente che provvederà, entro 45 giorni, al suo esame ed all'emissione del certificato per il pagamento della rata ovvero per il mandato di pagamento relativo.

Le liquidazioni delle rate hanno carattere provvisorio e possono quindi essere rettificate o corrette qualora la Direzione dei Lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile.

I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a Euro 300.000,00 (trecentomila).

Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti di corrispettivo di appalto non può superare i 45 gg. a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'art. 194 del DPR 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i 30 gg a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 60 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore. Contestualmente alla data di emissione di ogni SAL o SFL, da parte della Direzione Lavori, la Stazione Appaltante richiederà agli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, le attestazioni di regolarità contributiva di tutte le imprese presenti in cantiere. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tali documenti. Nel caso in cui gli Enti Previdenziali e Assicurativi, nonché gli Organismi paritetici

previsti dalla contrattazione collettiva, non rispondano a tale richiesta entro il termine di 30gg per il SAL o SFL, si intenderà che non sussistano motivazioni che ostino al pagamento.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

Art. 36 - Conto finale e pagamento a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 90 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.
2. Ai sensi dell'articolo 200 del D.P.R. 207/2010, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, dalla Stazione appaltante, entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a **26 mesi (24 + 2)** dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto..
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 37 - Eccezioni dell'appaltatore

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive comportino oneri più gravosi di quelli previsti dal presente capitolato, tali da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o speciale compenso, dovrà, a pena di decadenza, formulare le proprie eccezioni e riserve nei tempi e modi previsti dalla normativa vigente.

CAPO 6 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 38 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'appaltatore predisporre, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 39 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, il documento di valutazione dei rischi di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
3. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, si dichiara che l'entità presunta dei lavori in oggetto non è inferiore a 200 uomini-giorno.

Art. 40 – Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
 - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
 - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.
3. Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronunci:
 - a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
 - b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 41 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza redatto ai sensi dell'art. 3 par. 3.2 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al d. Lgs n. 106 del 3/8/09, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 18 e gli adempimenti di cui all'art. 26, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato rispetto alle previsioni originarie ad ogni mutamento delle lavorazioni. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
2. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 91, comma 1, lettera a) ed all'art. 100 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
3. L'appaltatore può, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 3.1 del D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza. Alle citate modifiche e integrazioni si applica la medesima disciplina dell'art. 42.
4. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
5. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.
6. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal D.P.R. n. 554/99 nonché:
 - a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Art. 42 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli art. 15 e 17 ed all'allegato XIII del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992, alla relativa normativa

nazionale di recepimento, al legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 ed aggiornato al D. Lgs n. 106 del 3/8/09

3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore. L'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed a presentare idonea certificazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piano redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento, o il piano di sicurezza sostitutivo, nei casi previsti, ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, prevista formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 43 – Personale dell'appaltatore - contratti collettivi, disposizioni sulla manodopera, manodopera in caso di subappalto

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda nella sfera di applicazione le attività corrispondenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto.
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Dopo l'ultimazione dei lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, l'impresa appaltatrice e, per suo tramite, le subappaltatrici invieranno all'Ente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, contenente il numero di ore complessive lavorate e il monte salari relativo all'opera oggetto dell'appalto.

Art. 44 - Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato per iscritto dal responsabile del procedimento a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

In ogni caso, per le inadempienze contributive e retributive dell'appalto e del subappalto si applicano gli art. 4, 5 e 6 del DPR 207/2010.

Art. 45 - Durata giornaliera dei lavori

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

CAPO 7 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE

Art. 46 - Ultimazione dei lavori

La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori.

I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto.

Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori (di cui all'art. 172 del dpr 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti.

Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzia difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile.

Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo.

L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 48 - Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:

- a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
- b) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere a rete;
- c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
- d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;
- e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

A richiesta della stazione appaltante, l'organo di collaudo procede a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei Lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

Art. 49 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori andrà effettuato ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 215 e ss del DPR 207/2010.
2. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 3 mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 50 - Oggetto del collaudo

Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'Appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Capitolato Speciale.

Il collaudo comprenderà la verifica di funzionalità di tutti gli impianti e l'acquisizione dei certificati di messa in funzione eseguiti a cura e spesa dell'Appaltatore in contraddittorio con la Direzione Lavori.

E' previsto il collaudo in corso d'opera, di cui all'art. n. 187 del D.P.R. n. 554/99

Art. 51 - Avviso ai creditori

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito per coloro i quali vantano crediti verso l'Appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

Se il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni, evidenziando dei reclami, il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal Prefetto, aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

Art. 52 - Estensione delle verificazioni di collaudo

Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori

La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell'Appaltatore rientri l'acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell'espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell'Appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l'amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento.

Ferma restando la discrezionalità dell'organo di collaudo nell'approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d'opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

- ✓ durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
- ✓ nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
- ✓ del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'Appaltatore e al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo.

Nel caso di ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d'opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell'appalto.

Art. 53 - Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi

L'organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo avviso all'Appaltatore, al Direttore dei Lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

Se l'Appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'Appaltatore.

Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

Il Direttore dei Lavori deve presenziare alle visite di collaudo.

Art. 54- Obblighi per determinati risultati

Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'Appaltatore abbia assunto l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati. In tali casi il collaudatore, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali l'Appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi, da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.

Art. 55 - Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo

L'Appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

Rimane a cura e carico dell'Appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Nel caso in cui l'Appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell'Appaltatore.

Art. 56 - Processo verbale di visita

Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

- a) la località e la provincia;
- b) il titolo dell'opera o del lavoro;
- c) l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
- d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;
- e) l'importo delle somme autorizzate;
- f) le generalità dell'Appaltatore;
- g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;
- h) il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
- i) la data e l'importo del conto finale;
- l) la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;
- m) i giorni della visita di collaudo;
- n) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell'Appaltatore e dell'ufficio di Direzione Lavori, per le parti di rispettiva competenza.

I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'Appaltatore, sono firmati dal Direttore dei Lavori nonché dal responsabile del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E' inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

Art. 57 - Relazioni

L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. In tale relazione l'organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:

- a) se il lavoro sia o no collaudabile;
- b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
- c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
- d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;
- e) il credito liquido dell'Appaltatore.

In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

Art. 58 - Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione

In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte. Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo di collaudo, alla stazione appaltante.

Art. 59 - Difetti e mancanze nell'esecuzione

Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell'articolo 232 del D.P.R. n. 207/2010.

Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'Appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori, confermata dal responsabile del procedimento, risulti che l'Appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell'organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, l'organo di collaudo determina, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore.

Art. 60 - Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato

Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell'organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.

L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile del procedimento non libera il Direttore dei Lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

Art. 61 - Collaudo

Il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 123 del D.P.R. n. 207/2010.

Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del D.P.R. n. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 62 - Lavori non collaudabili

Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 225 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 63 - Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo

Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all'Appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall'Appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

Art. 64 - Ulteriori provvedimenti amministrativi

Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

- a) il processo verbale di visita;
- b) le proprie relazioni;
- c) il certificato di collaudo;
- d) il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate dall'organo di collaudo;
- e) la relazione sulle osservazioni dell'Appaltatore al certificato di collaudo.

L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti acquisiti.

La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'Appaltatore.

Art. 65 - Svincolo della cauzione

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Si procede, previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.

L'erogazione dell'anticipazione, ove consentita dalla legge, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Tale garanzia deve recare la firma autenticata e la certificazione dei poteri di sottoscrizione da parte di un notaio, con l'indicazione del Repertorio.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 3. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 66 - Commissioni collaudatrici

Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

Art. 67 - Certificato di regolare esecuzione

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal responsabile del procedimento.

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 195 del D.P.R n. 554/99.

Art. 68 - Certificato di collaudo

Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

- a) l'indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
- b) i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
- c) il certificato di collaudo.

Nel certificato l'organo di collaudo:

- a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
- b) determina la somma da porsi a carico dell'Appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
- c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell'Appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione.

Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Fino all'intervenuta approvazione degli atti di collaudo, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

CAPO 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 69 - Revisione prezzi

E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, se non espressamente prevista dalla normativa dei Lavori Pubblici.

I prezzi relativi ad eventuali opere non previste nell'“Elenco prezzi” saranno determinati dal Direttore dei Lavori in analogia ai prezzi delle opere contrattuali più simili; se tale riferimento non è possibile, il nuovo prezzo sarà determinato dal Direttore dei Lavori in base ad analisi dei costi, applicando i prezzi unitari di mano d'opera, materiali, noli, trasporti, ecc. indicati nell'“Elenco prezzi” allegato al contratto o comunque con riferimento ai prezzi elementari alla data di formulazione dell'offerta, come indicato all'art. 163 del d.p.r. 207/2010.

I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore; qualora l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti i prezzi s'intendono definitivamente accettati. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta contrattuale.

Art. 70 – Invariabilità dei prezzi

In tema di termini di adempimento, penali e adeguamento prezzi troverà applicazione l'articolo 133 del D. Lgs. 163/2006.

Art. 71 – Cessione dei crediti

Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debtrici e sono efficaci e opponibili qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario secondo le disposizioni del D. Lgs. 163/2006. Il Committente, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione, fatta salva la propria facoltà di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 72 – Danni alle opere

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 3 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procede alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che il Committente riconosce all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

Art. 73 - Cause di forza maggiore

Costituiscono cause di forza maggiore tutti gli eventi eccezionali che non siano imputabili all'Appaltatore e che gli arrechino grave pregiudizio senza che egli abbia potuto intervenire o prevenire mediante l'adozione di tutti i provvedimenti e gli accorgimenti imposti dalla massima diligenza tecnica ed organizzativa.

I ritardi di consegna di materiali da parte di terzi verranno considerati utili ai fini delle relative proroghe solo se derivanti da cause di forza maggiore. Analogamente si procederà nel caso di subappalti autorizzati.

L'insorgere e il cessare degli eventi che hanno costituito la causa di forza maggiore devono essere tempestivamente comunicati per iscritto dall'Appaltatore.

Art. 74- Vicende soggettive dell'esecutore del contratto e cessione del contratto

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, i trasferimenti e gli affitti di azienda relativi all'Appaltatore sono regolati secondo le disposizioni del Decreto Legislativo n. 163 del 2006.

E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e' nullo di diritto.

Art. 75 – Forma e contenuto delle riserve

1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 190, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 76 - Controversie

La competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del successivo articolo, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile. La transazione ha forma scritta a pena di nullità.

E' espressamente esclusa qualsiasi clausola compromissoria che preveda il deferimento ad arbitri.

Art. 77 – Risoluzione del contratto

Il Committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere purché già accettati dal Direttore dei Lavori prima della comunicazione del preavviso, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a 20 giorni, decorsi i quali il Committente prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

Il Committente può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei Lavori e di mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione del Committente nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

In caso di morte di uno dei Contraenti subentrano gli eredi ed il Contratto di Appalto non si risolve. Si risolve invece ai sensi dell'art. 1671 c.c., quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione o sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi del Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Committente valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Committente o Responsabile dei Lavori una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile dei Lavori il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile dei Lavori. Acquisite e valutate negativamente tali controdeduzioni, oppure scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente su proposta del Responsabile dei Lavori, dispone la risoluzione del contratto.

Qualora l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.

Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei Lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile dei Lavori. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, il Committente delibera la risoluzione del contratto.

Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di 20 giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

Qualora sia stato nominato il Collaudatore o l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal presente capitolato e dalla normativa vigente, con il quale venga accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità quanto previsto nel progetto approvato, nonché nelle eventuali perizie di variante.

In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla eventuale maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnatogli; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa il Committente può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fidejussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità previste dal presente capitolato e dalle normative vigenti, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Art. 78 - Accordo bonario

Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve, l'importo economico dell'opera dovesse subire variazioni in modo sostanziale ed, in ogni caso, non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente promuove la costituzione di un'apposita commissione perché formuli, acquisita la relazione del Direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo, entro 90 giorni una proposta motivata di accordo bonario sulla quale l'Appaltatore dovrà pronunciarsi entro 30 giorni.

Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e può essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo sopra citato. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro 10 giorni dalla comunicazione del Direttore dei Lavori, da parte del Committente al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

La commissione è formata da tre componenti in possesso di specifica idoneità in relazione all'oggetto del contratto, designati rispettivamente, il primo dal Committente, il secondo dall'Appaltatore ed il terzo di comune accordo dal Committente e dall'Appaltatore. In caso di mancato accordo entro il termine di 10 giorni alla nomina del terzo componente provvede, su istanza del Committente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto. Qualora l'Appaltatore non provveda alla designazione del componente di sua elezione nel termine dei 20 giorni dalla richiesta del Committente, questi provvede a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione.

Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

L'accordo bonario definito con le modalità di cui sopra ed accettato dall'Appaltatore, ha natura transattiva. Dell'accordo bonario accettato, viene redatto verbale a cura del Committente e sottoscritto dalle parti. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo. Decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario, tutte le controversie di natura tecnica, amministrativa e giuridica sorte sia durante l'esecuzione che al termine del contratto, saranno risolte ricorrendo ad un arbitrato ai sensi delle norme del titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile e dell'art. 241 del d.lgs. 163/06. E' facoltà della committente demandare l'attività della Commissione al R.U.P.

Art. 79 Disposizioni finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nel relativo Regolamento di attuazione, D.P.R. 207/2010 e le ulteriori norme disciplinanti i lavori pubblici non abrogate dal suddetto codice dei contratti pubblici e del relativo regolamento di esecuzione.